Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 188 del 31 luglio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 luglio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **655**.

Norme sul conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **656**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori di orchestra, degli artisti del coro e dei tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **657**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari e dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese, nonche dei professori di orchestra dipendenti da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **658**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 655.

Norme sul conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954;

Visto l'accordo 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla Regione siciliana;

Visto l'accordo 14 settembre 1955 per il conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Autonoma dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 14 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 131 del 25 novembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo 14 settembre 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli enti lirici e sinfonici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 188. — VILLA

ACCORDO 14 SETTEMBRE 1955 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DAGLI ENTI LIRICI E SINFONICI

L'anno 1955, il giorno 14 del mese di settembre, in Roma,

Tra

l'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO rappresentata per delega del suo Presidente, dall'Avv. *Antonio Cantelli,* assistito dai rappresentanti degli Enti lirici: *Teatro Regio di Torino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Comunale di Bologna, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro San Carlo di Napoli, Accademia di Santa Cecilia*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario Generale Prof. *Arturo Abba'* assistito dal Vice Segretario Prof. *Luigi Casciana* e dal Segretario del Sindacato D.A.C.E.T. Sig. *Osvaldo Troisi* nonchè dalle delegazioni degli Enti *Teatro alla Scala, Teatro dell'Opera, Teatro Carlo Felice, Teatro Lirico di Torino, Opera Comunale di Bologna, Maggio Fiorentino, Teatro San Carlo, Teatro La Fenice, Accademia Nazionale di Santa Cecilia*

la FEDERAZIONE UNITARIA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario Generale Dott. *Claudio Rocchi,* assistito dall'Ing. *Salvatore Bruno* e Sig. *Iannone Enrico* e dai delegati provinciali di Napoli, Firenze e Torino

la FEDERAZIONE AUTONOMA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario Generale Dott. *Antonio Mancini* assistito dal Comm. *Alberto Milano.*

In applicazione dell'articolo 4 dell'accordo 23 novembre 1954 e dei concordati interconfederali 12 giugno 1954 e 28 luglio 1954 che, per quanto attiene alla materia vengono recepiti dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, concordemente adattati alle particolarità del settore, è stato stipulato il presente accordo da valere per gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dagli Enti lirici e dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nonchè per i dipendenti da detti Enti regolati dai contratti nazionali di lavoro per i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei dipendenti dagli Enti lirici e dal contratto interaziendale di lavoro per gli intermedi e gli operai dipendenti dal Teatro dell'Opera e dal Teatro alla Scala.

Art. 1.

Le retribuzioni dei professori di orchestra, degli artisti del coro e dei tersicorei risultanti dal conglobamento dei minimi di stipendio, dell'indennità di caropane, dell'indennità di contingenza in vigore in ciascuna provincia al 30 maggio 1954 nonchè delle quote mensili previste dall'articolo 1 dell'accordo 23 novembre 1954, sono, con decorrenza dal 1° luglio 1955, le seguenti:

PROFESSORI D'ORCHESTRA	UOMINI	DONNE
MILANO		
Categoria I A	L. 80.550	L. 78,314
Categoria I B	L. 72.745	L. 70.509
Categoria II	L. 66.487	L. 63.471
TORINO		
Categoria I A	L. 79.432	L. 77.339
Categoria I B	L. 71,627	L. 69.534
Categoria II	L. 65.369	L. 62.496
GENOVA		
Categoria I A	L. 78,912	L. 76.884
Categoria I B	L. 71.107	L. 69.079
Categoria II	L. 64.849	L. 62.041
VENEZIA		
Categoria I A	L. 75.478	L. 73.528
Categoria I B	L. 68.081	L. 66.131
Categoria II	L. 62.051	L. 59.308
VERONA		
Categoria I A	L. 73.145	L. 71.013
Categoria I B	L. 66.088	L. 63.956
Categoria II	L. 60.248	L. 57.336
BOLOGNA		
Categoria I A	L. 73.632	L. 71.916
Categoria I B	L. 66.235	L. 64.519
Categoria II	L. 60.205	L. 57.709
FIRENZE		
Categoria I A	L. 77.688	L. 75.452
Categoria I B	L. 70.291	L. 68.055
Categoria II	L. 64.261	L. 61.245
ROMA		
Categoria I A	L. 78.704	L. 76.520
Categoria I B	L. 70.899	L. 68.715
Categoria II	L. 64.641	L. 61.677

PROFESSORI D'ORCHESTRA	UOMINI	DONNE
NAPOLI		
Categoria I A	L. 76,390	L. 74.700
Categoria I B	L. 68.585	L. 66.895
Categoria II	L. 62.327	L. 59.857
PALERMO		
Categoria I A	L. 72.228	L. 70.148
Categoria I B	L. 64.831	L. 62.751
Categoria II	L. 59.178	L. 56.461

ARTISTI DEL CORO	UOMINI	DONNE
MILANO		
Categoria I	L. 55.257	L. 52.436
Categoria II	L. 51.290	L. 48.469
Categoria III	L. 48.326	L. 45.505
TORINO		
Categoria I	L. 54.139	L. 51.461
Categoria II	L. 50.172	L. 47.494
Categoria III	L. 47.208	L. 44.530
GENOVA		
Categoria I	L. 53.619	L. 51.006
Categoria II	L. 49.652	L. 47.039
Categoria III	L. 46.688	L. 44.075
VENEZIA		
Categoria I	L. 51.337	L. 48.789
Categoria II	L. 47.565	L. 45.017
Categoria III	L. 44.754	L. 42.206
VERONA		
Categoria I	L. 49.964	L. 47.247
Categoria II	L. 46.355	L. 43.638
Categoria III	L. 43.671	L. 40.954
BOLOGNA		
Categoria I	L. 49.491	L. 47.190
Categoria II	L. 45.719	L. 43.418
Categoria III	L. 42.908	L. 40.607
FIRENZE		
Categoria I	L. 53.547	L. 50.726
Categoria II	L. 49.775	L. 46.954
Categoria III	L. 46.964	L. 44.143
ROMA		
Categoria I	L. 53.411	L. 50.642
Categoria II	L. 49.444	L. 46.675
Categoria III	L. 45.118	L. 43.711
NAPOLI		
Categoria I	L. 51.097	L. 48.822
Categoria II	L. 47.130	L. 44.855
Categoria III	L. 44.166	L. 41.891
PALERMO		
Categoria I	L. 48.737	L. 46.189
Categoria II	L. 44.965	L. 42.417
Categoria III	L. 42.154	L. 39.606

TERSICOREI	UOMINI	DONNE
MILANO		
Primi ballerini	L. 84.713	L. 82.477
Mimi e solisti	L. 70.203	L. 67.187
Danzatori di 1ª fila	L. 58.318	L. 55.497
Danzatori di 2ª fila	L. 50.535	L. 47.714
TORINO		
Primi ballerini	L. 83.595	L. 81.502
Mimi e solisti	L. 69.085	L. 66.212
Danzatori di 1ª fila	L. 57.200	L. 54.522
Danzatori di 2ª fila	L. 49.417	L. 46.739
GENOVA		
Primi ballerini	L. 83.075	L. 81.047
Mimi e solisti	L. 68.565	L. 65.757
Danzatori di 1ª fila	L. 56.680	L. 54.067
Danzatori di 2ª fila	L. 48.897	L. 46.284
VENEZIA		
Primi ballerini	L. 79.431	L. 77.481
Mimi e solisti	L. 65.575	L. 62.832
Danzatori di 1ª fila	L. 54.230	L. 51.682
Danzatori di 2ª fila	L. 46.849	L. 44.301
VERONA		
Primi ballerini	L. 76.923	L. 74.791
Mimi e solisti	L. 63.612	L. 60.700
Danzatori di 1ª fila	L. 52.717	L. 50.009
Danzatori di 2ª fila	L. 45.671	L. 42.954
BOLOGNA		
Primi ballerini	L. 77.585	L. 75.860
Mimi e solisti	L. 63.729	L. 61.233
Danzatori di 1ª fila	L. 52.384	L. 50.083
Danzatori di 2ª fila	L. 45.003	L. 42.702
FIRENZE		
Primi ballerini	L. 81.641	L. 79.405
Mimi e solisti	L. 67.785	L. 64.769
Danzatori di 1ª fila	L. 56.440	L. 53.619
Danzatori di 2ª fila	L. 49.059	L. 46.238
ROMA		
Primi ballerini	L. 82.867	L. 80.683
Mimi e solisti	L. 68.357	L. 65.493
Danzatori di 1ª fila	L. 56.473	L. 53.703
Danzatori di 2ª fila	L. 48.689	L. 45.920
NAPOLI		
Primi ballerini	L. 80.553	L. 78.863
Mimi e solisti	L. 66.043	L. 63.573
Danzatori di 1ª fila	L. 54.158	L. 51.883
Danzatori di 2ª fila	L. 46.375	L. 44.100
PALERMO		
Primi ballerini	L. 76.181	L. 74.101
Mimi e solisti	L. 62.702	L. 59.985
Danzatori di 1ª fila	L. 51.630	L. 49.082
Danzatori di 2ª fila	L. 44.249	L. 41.701

Art. 2.

Le retribuzioni degli impiegati tecnici ed amministrativi, ottenute dal conglobamento degli stipendi tabellari di cui al concordato interconfederale 8 dicem-

bre 1950, dell'indennità di caropane, dell'indennità di contingenza nella misura in vigore in ciascuna provincia al 30 maggio 1954, nonchè delle quote mensili di cui all'art. 2 dell'accordo 23 novembre 1954 sono, con decorrenza dal 1° luglio 1955, le seguenti:

	UOMINI	DONNE
MILANO		
Categoria I	L. 73.850	L. 71 614
Categoria II	L. 56.437	L. 48.106
Categoria III gruppo A	L. 41.807	L. 35.936
Categoria III gruppo B	L. 35.320	L. 30.477
TORINO		
Categoria I	L. 72.732	L. 70.639
Categoria II	L. 55.319	L. 47.131
Categoria III gruppo A	L. 40.689	L. 34.961
Categoria III gruppo B	L. 34.202	L. 29.502
GENOVA		
Categoria I	L. 72.212	L. 70.184
Categoria II	L. 54.799	L. 46.676
Categoria III gruppo A	L. 40.169	L. 34.506
Categoria III gruppo B	L. 33.682	L. 29.047
VENEZIA		
Categoria I	L. 70.190	L. 68.240
Categoria II	L. 53.227	L. 45.419
Categoria III gruppo A	L. 38.997	L. 33.449
Categoria III gruppo B	L. 32.660	L. 28.203
VERONA		
Categoria I	L. 69.092	L. 66.960
Categoria II	L. 52.479	L. 47.702
Categoria III gruppo A	L. 38.549	L. 32.982
Categoria III gruppo B	L. 32.362	L. 27.773
BOLOGNA		
Categoria I	L. 68.344	L. 66.628
Categoria II	L. 51.381	L. 43.820
Categoria III gruppo A	L. 37.151	L. 31.850
Categoria III gruppo B	L. 30.814	L. 26.591
FIRENZE		
Categoria I	L. 72.400	L. 70.164
Categoria II	L. 55.437	L. 47.356
Categoria III gruppo A	L. 41.207	L. 35.386
Categoria III gruppo B	L. 34.870	L. 30.127
ROMA		
Categoria I	L. 72.004	L. 69.820
Categoria II	L. 54.951	L. 46.312
Categoria III gruppo A	L. 39.961	L. 34.142
Categoria III gruppo B	L. 33.474	L. 28.683
NAPOLI		
Categoria I	L. 69.690	L. 68.000
Categoria II	L. 52.277	L. 44.492
Categoria III gruppo A	L. 37.647	L. 32.322
Categoria III gruppo B	L. 31.160	L. 26.863
PALERMO		
Categoria I	L. 66.940	L. 64.860
Categoria II	L. 50.354	L. 42.572
Categoria III gruppo A	L. 36.397	L. 30.849
Categoria III gruppo B	L. 30.190	L. 25.707

Art. 3.

Le retribuzioni degli intermedi e degli operai sono, con decorrenza dal 1° luglio 1955, quelle risultanti dal conglobamento degli stipendi o salari tabellari, in vigore al 22 novembre 1954, aumentati del 16%, della quota giornaliera dell'indennità di contingenza settimanale, quattordicinale, quindicinale e mensile nella misura in atto in ciascun Ente al 30 maggio 1954 e dell'indennità di caropane (L. 520 mensili o L. 20 giornaliere).

Art. 4.

Resta ferma la disposizione di cui all'art. 9 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954.

Art. 5.

Salvo quanto disposto dall'art. 8 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per quanto attiene alla rivalutazione degli aumenti periodici di anzianità gli istituti dei contratti collettivi di lavoro per i professori di orchestra, gli artisti del coro, i tersicorei nonchè del contratto interaziendale per gli intermedi e gli operai dipendenti dal Teatro dell'Opera e dal Teatro alla Scala, i quali prevedano corresponsioni in percentuale « sulle paghe », fino a quando non modificati, resteranno immutati.

Per effetto della disposizione di cui al comma precedente le percentuali previste in detti istituti, già non calcolabili sulla retribuzione, si calcoleranno, con decorrenza dal 1° luglio 1955, sulla retribuzione conglobata di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente accordo.

La presente disposizione ha carattere innovativo.

Dichiarazione a verbale

Si chiarisce che l'aumento derivante dalla applicazione dell'art. 3 dell'accordo si applica pure pro quota ai compensi forfettari per le prestazioni serali in atto al 22 novembre 1954. E ciò con decorrenza sempre dal 1° luglio 1955.

Si chiarisce altresì che con il predetto articolo 3 non si sono intesi diminuire gli aumenti derivanti agli intermedi e agli operai dall'accordo 23 novembre 1954 che, pertanto, vengono conservati ad personam se risultanti superiori all'aumento del 16 % previsto dal presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961, n. 656.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori di orchestra, degli artisti del coro e dei tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 novembre 1946 per i professori di orchestra dipendenti da enti lirici e sinfonici;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 gennaio 1947 per gli artisti del coro dipendenti da enti lirici e sinfonici;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 gennaio 1947 per i tersicorei dipendenti da enti lirici e sinfonici;

stipulati tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo; ai quali ha aderito, in data 1° settembre 1950, la Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 131 del 25 novembre 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 6 novembre 1946, 16 gennaio 1947 e 28 gennaio 1947, relativi rispettivamente ai professori di orchestra, agli artisti del coro ed ai tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 189. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 6 NOVEMBRE 1946 PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA DIPENDENTI DA ENTI LIRICI E SINFONICI

L'anno 1946 il giorno 6 del mese di novembre in Roma nella sede dell'A.G.I.S., per specifica delega degli Enti Lirici e Sinfonici

tra

l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, rappresentata per delega del suo Presidente dall'avvocato *Francesco Saverio Cilenti*, Segretario generale dell'Associazione stessa, assistito dall'avv. *Antonio Cantelli* nonchè dal dott. *Antonio Ghiringhelli*, per l'Ente Autonomo teatro alla Scala di Milano, dall'avv. *Antonio Angelucci*, per l'Ente Autonomo del teatro dell'Opera di Roma, dall'avv. *Cac* per l'Accademia di Santa Cecilia

e

la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal suo Segretario generale dottor *Guido Berardelli* e dal prof. *Arturo Abbà*, Segretario del Sindacato Nazionale Professori d'Orchestra, assistiti dal dott. *Mario De Sarlo* e dal sig. *Vincenzo Babuscio Rizzo* della Federazione stessa, nonchè dai professori *Ugo Corti* e *Luigi Casciana*.

Dopo cordiali discussioni cui hanno partecipato anche gli Enti Autonomi di Firenze, Genova e Palermo nonchè i professori Scultetus, Valesio, Sgubbi, Cupo Pagano, Mari, Roidi, Savigni, Giarbella, Gambetti Aman,

si è stipulato il presente accordo collettivo di lavoro da valere per i professori di orchestra inscritti al Sindacato Nazionale Professori di Orchestra, dipendenti dagli Enti Lirici e Sinfonici.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione dei professori di orchestra gli Enti si atterranno alle disposizioni emanate in materia dagli organi sindacali competenti nonchè a quelle previste dal presente contratto.

Gli Enti nel determinare la scelta, salvo sostituzioni improvvise, per periodi non superiori ai tre giorni, si avvarranno del parere degli organi rappresentativi designati dall'orchestra.

In caso di assunzione mediante concorso od esame gli Enti chiameranno a far parte della Commissione giudicatrice anche due professori di orchestra designati: uno dagli organi rappresentativi dell'orchestra e l'altro dal Sindacato di categoria.

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto del quale copia sarà trasmessa all'interessato a cura dell'Ente.

In tale atto dovrà essere specificato:

a) la data di assunzione;

b) la categoria alla quale il professore di orchestra viene assegnato ai sensi dell'art. 8;

c) il trattamento economico iniziale.

Il professore di orchestra dovrà esibire all'atto dell'assunzione:

a) il libretto di lavoro;

b) le tessere ed i libretti di assicurazione;

c) lo stato di famiglia.

L'Ente potrà richiedere:

a) il diploma di magistero conseguito presso un conservatorio o istituto musicale pareggiato o, in difetto, la dichiarazione di idoneità all'esercizio della professione rilasciato ai termini del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190;

b) la documentazione relativa alla iscrizione nell'albo professionale di categoria;

c) il certificato penale;

d) il certificato di sana costituzione fisica;

e) la carta di identità;

f) eventuali attestati di lavoro.

Il professore di orchestra dovrà inoltre notificare la sua dimora e segnalarne le eventuali variazioni.

L'Ente rilascerà al professore di orchestra una tessera di riconoscimento.

Art. 2.

FORME DI ASSUNZIONE

Nel contratto a tempo indeterminato i periodi di sospensione del lavoro dovuti a soste stagionali non risolvono il rapporto. Tuttavia, ai fini del computo della anzianità, a tutti gli effetti, verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio, ivi comprese le sospensioni che, ai sensi del presente contratto, non interrompono l'anzianità, (ferie, malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, permessi, etc.).

Le norme previste nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato ad eccezione di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

I minimi di stipendio dei professori di orchestra, assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni, saranno maggiorati del 10% rispetto ai minimi stabiliti per i professori assunti a tempo indeterminato.

Nel caso che il contratto sia stipulato per una stagione, al professore competerà il trattamento previsto dal presente contratto, ivi compresa la indennità di anzianità in relazione ai mesi di effettivo servizio prestato.

Nei casi di una o più rinnovazione di contratti a tempo determinato o stagionale, sarà riconosciuta al professore di orchestra tutti gli effetti del presente contratto e con decorrenza dalla prima rinnovazione, una anzianità pari alla somma dei diversi periodi di effettivo lavoro prestato alle dipendenze dello stesso Ente, sempre che in ciascun anno solare esso presti la sua opera complessivamente per almeno 5 mesi.

Non saranno comunque considerati agli effetti di cui sopra i periodi di lavoro prestati anteriormente ad una interruzione superiore a due stagioni, o ad un anno per gli Enti che svolgano attività continuativa, fermo restando l'obbligo all'Ente stesso di corrispondere in tal caso la indennità di anzianità maturata in relazione ai mesi di effettivo servizio prestato.

Art. 3.

QUALIFICA IMPIEGATIZIA

Ai professori di orchestra assunti dagli Enti spetta, a tutti gli effetti, la qualifica impiegatizia e pertanto verranno loro applicate tutte le norme emanate o da emanare con leggi od accordi collettivi a carattere generale per gli impiegati della industria, in quanto compatibili con il presente contratto e con la specialità del rapporto.

Art. 4.

ASSUNZIONI FUORI PIAZZA

Ai professori di orchestra assunti in comuni diversi da quello ove ha sede l'Ente, questo provvederà a rimborsare, prima dell'inizio della prestazione d'opera, le spese di viaggio in seconda classe per via di terra ed in classe corrispondente alla seconda per via mare, più le spese di trasporto per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa, timpani, cassa, basso tuba, controfagotto, nei limiti della riduzione prevista dalla Concessione IX.

Inoltre agli stessi professori l'Ente corrisponderà, su loro richiesta, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno tre giorni di paga.

Con la corresponsione dell'ultima paga, in casi di scrittura a termine, di durata inferiore ai 5 mesi, saranno rimborsate anche le spese di viaggio per il ritorno in sede unitamente a quelle per il trasporto degli strumenti sopra indicati.

Art. 5.

ASSUNZIONI TEMPORANEE

Il professore di orchestra assunto in sostituzione di altro professore assente dovrà essere avvertito per iscritto all'atto dell'assunzione, della provvisorietà della prestazione e quando il professore sostituito riprenderà servizio, lascerà il posto senza diritto a preavviso.

Art. 6.

COMPORTO

Nel contratto a termine, all'inizio ed alla scadenza della scrittura, è ammesso un comporto di un certo numero di giorni corrispondente a quello che, nella consuetudine, è indicato con la parola « circa ».

Qualora le parti non avessero pattuito una diversa durata si intenderà stabilito un comporto di 5 giorni per le scritture superiori ad un mese e di 3 giorni per le scritture di un mese o meno.

Art. 7.

PROTESTA

L'Ente potrà risolvere anticipatamente il rapporto con il professore di orchestra di nuova assunzione che su dichiarazione scritta della Direzione artistica risulti insufficiente.

Nell'adottare il provvedimento di protesta la Direzione artistica si avvarrà del parere degli organi rappresentativi designati dall'orchestra.

La dichiarazione di protesta non potrà in nessun caso avvenire prima della terza prova nè dopo la sesta e dovrà essere comunicata all'interessato per iscritto, specificandosene i motivi.

In caso di protesta valida il professore di orchestra avrà diritto alla retribuzione di una giornata oltre quelle effettivamente lavorate nonchè al rimborso delle spese per l'eventuale viaggio di ritorno e per il trasporto degli strumenti ai sensi dell'art. 4.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai professori di orchestra assunti per concorso o per esame.

Art. 8.

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Ai professori di orchestra saranno corrisposte retribuzioni giornaliere non inferiori ai minimi di paga previsti dall'allegato accordo salariale in relazione alla categoria assegnata a ciascuno secondo la seguente tabella:

Categoria extra: I violino, I violoncello.

Categoria I A: I viola, concertino dei primi violini, I violino dei secondi, I contrabbasso, I arpa, I flauto, I oboe, I clarinetto, I fagotto, I tromba, I corno, I trombone, pianoforte solista.

Categoria I B: II violoncello, corno inglese, III corno, clarinetto basso, ottavino, timpani.

Categoria II: II viola e seguenti, II leggio dei primi violini e seguenti, II violino dei secondi violini e seguenti, II contrabbasso e seguenti, II flauto, II oboe, II clarinetto, II fagotto, II e IV corno, II tromba, III tromba, basso tuba, II arpa, II e III trombone, clarinetto piccolo in mi b, III violoncello e seguenti, III flauto, III oboe, III clarinetto, III fagotto, IV

tromba, IV trombone, controfagotto; cassa e piatti, batteria con obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi quelli a tastiera (pianoforte, armonium, celesta, campanelli, sistro) e xilophono.

La retribuzione dei professori di orchestra è costituita dai minimi di paga in relazione alla categoria a ciascuno assegnata e da tutte le indennità previste dal presente contratto, esclusa quella di cui all'art. 11 nonchè dalla indennità di contingenza nella misura determinata dalle norme vigenti in materia.

Il conteggio di tali elementi della retribuzione dovrà essere specificato dettagliatamente all'atto del pagamento.

Ai professori di orchestra della II categoria che hanno per contratto l'obbligo di sostituire le prime parti, sarà corrisposta una maggiorazione del 5 % sul minimo di paga della propria categoria e tale maggiorazione farà parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti.

Al primo violino ed al primo violoncello competerà una maggiorazione rispettivamente del 15 e 10 % sui minimi stabiliti per la categoria I A.

Art. 9.

TREDICESIMA MENSILITÀ

In coincidenza della festività di Natale sarà corrisposta ai professori di orchestra una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal professore stesso.

Nel caso di periodi di lavoro inferiori ad un anno o di contratti stagionali al professore di orchestra saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare di detta mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 10.

PASSAGGIO TEMPORANEO DI CATEGORIA

Il professore di orchestra può essere assegnato temporaneamente a categoria diversa da quella per la quale è stato scritturato purchè ciò non comporti peggioramento economico o menomazione morale oppure mutamento sostanziale della sua posizione.

Al professore di orchestra che sia chiamato a sostituire temporaneamente altro elemento di categoria superiore dovrà essere corrisposto, per tutta la durata della sostituzione, in aggiunta alla sua retribuzione globale, un assegno pari alla differenza tra il minimo di paga giornaliero della categoria superiore alla quale è temporaneamente assegnato ed il minimo della propria categoria con la maggiorazione di cui all'art. 8.

Art. 11.

INDENNITÀ DI STRUMENTO

Al professore di orchestra sarà corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 25, a titolo di rimborso forfettario per manutenzione strumento, non computabile a nessun effetto nella retribuzione.

Per le arpe la indennità di cui sopra sarà elevata al doppio.

Art. 12.

PRESTAZIONI SPECIALI

Il professore, già componente dell'orchestra, che fosse chiamato a suonare uno strumento speciale, avrà diritto ad un compenso supplementare da pattuirsi di volta in volta.

Come strumenti speciali si considerano i seguenti: viola d'amore, flauto basso e flauto in sol, oboe d'amore e ekelphon, flicorni, il piston in re b., tube wagneriane, xilophono, tromba bassa.

Sono previste prestazioni affini senza obbligo di maggiorazione di paga. A tal fine valgono le seguenti norme

— senza alcuna maggiorazione della paga contrattuale il III flauto ha l'obbligo dell'ottavino, escluso il I;

— il III oboe, del corno inglese, escluso il I;

— l'ottavino, del flauto, escluso il I;

— il corno inglese, dell'oboe, escluso il I;

— il clarinetto basso, del clarinetto, escluso il I ed il quartino;

— il clarinetto piccolo, del clarinetto, escluso il I ed il clarinetto basso;

— il controfagotto, del fagotto, escluso il I;

— il III fagotto, del controfagotto;

— la tuba, del trombone contrabbasso.

Art. 13.

RADIO DIFFUSIONI

Ai professori di orchestra che partecipano a trasmissioni radiofoniche sarà corrisposta l'indennità di trasmissione prevista dalla legge. Da tale indennità sono esclusi i professori dell'orchestra di S. Cecilia, tenuta, per legge, a consentire trasmissioni radiofoniche.

Art. 14.

COMPLETAMENTO DI SPETTACOLO

L'Ente lirico ha facoltà di completare lo spettacolo con un balletto od altro, purchè la durata complessiva dello spettacolo non superi le tre ore e tre quarti.

Quando venga superato tale orario sarà corrisposto al professore di orchestra il 30 % di aumento sulla paga giornaliera.

Art. 15.

RECITE DIURNE E DOPPIE RECITE

Nei giorni in cui vengono effettuati concerti o spettacoli diurni non potranno essere richieste prove ordinarie.

Non si considerano esecuzioni diurne quelle effettuate nei giorni feriali in sostituzione dello spettacolo concerto serale.

Allorchè vengano eseguiti due concerti o spettacoli nella stessa giornata, al professore di orchestra sarà corrisposto un compenso pari al 100 % della paga giornaliera.

Tra i due spettacoli o concerti dovrà intercorrere normalmente un intervallo non inferiore alle tre ore.

Art. 16.

PRESTAZIONI DI PALCOSCENICO

I professori di orchestra hanno l'obbligo, se richiesti, di prestare la loro opera anche sul palcoscenico. In tale caso, avranno diritto ad una maggiorazione del 20 % sulla paga.

Nessun compenso suppletivo sarà dovuto ai professori di orchestra scritturati anche con l'obbligo di prestazioni fuori orchestra.

E' riservata facoltà di concordare di volta in volta un compenso speciale per gli « a solo » importanti da eseguirsi in palcoscenico.

Art. 17.

TRATTAMENTO DI MISSIONE

Al professore di orchestra inviato in missione in altra sede, l'Ente corrisponderà una diaria giornaliera da pattuirsi di volta in volta. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato all'interessato con preavviso adeguato.

Art. 18.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Ai professori d'orchestra, per l'anzianità di servizio da maturare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, presso uno stesso Ente e nella medesima categoria di appartenenza, saranno corrisposti, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, maggiorazioni sulla retribuzione mensile nella misura sotto indicata:

— per il I e II biennio 4 %

— per i bienni dal III al X 5 %.

Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene il professore, maggiorato degli aumenti biennali precedentemente maturati.

Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In caso di aumento dei minimi, gli aumenti di anzianità saranno calcolati percentualmente sui nuovi minimi.

Ai professori di orchestra in servizio all'atto della entrata in vigore del presente contratto sarà riconosciuta una anzianità convenzionale massima di 4 anni, e, in deroga a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, la conseguente percentuale relativa ai primi due bienni sarà applicata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto, sul minimo di stipendio della categoria.

Ai fini del computo della anzianità convenzionale di cui sopra, a ciascun professore saranno utilmente considerati i vari periodi di servizio prestato con qualsiasi forma contrattuale alle dipendenze dell'Ente.

Rimane fermo il trattamento di miglior favore in atto presso gli Enti che, in applicazione agli accordi interconfederali vigenti, hanno riconosciuta una maggiore anzianità ai fini della applicazione delle norme di cui sopra.

Art. 19.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ai professori di orchestra sarà corrisposta la indennità di contingenza prevista e regolata dalle norme generali vigenti in materia per gli impiegati dell'industria.

Art. 20.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione sarà corrisposta direttamente dagli Enti ai professori di orchestra alla fine di ogni mese, per i casi di impiego stabile, e negli altri casi secondo gli usi aziendali.

Art. 21.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro dei professori di orchestra, salvo quanto disposto negli artt. 14 per la durata dello spettacolo e 23 per la durata delle prove generali, è fissato in 5 ore giornaliere per l'attività lirica e sinfonica, ripartito in due prestazioni e cioè:

a) due prove ordinarie;

b) una prova ordinaria ed una prova generale;

c) una prova ordinaria ed uno spettacolo ovvero una prova generale di durata non superiore a due ore e uno spettacolo.

Durante ciascuna prova il professore di orchestra ha diritto ad almeno dieci minuti di riposo, da computarsi nell'orario di lavoro.

La Direzione si riserva di fissare l'orario delle prove e di ripartire le due prestazioni nel modo ritenuto più conveniente, purchè la durata di una delle prove non oltrepassi le tre ore.

Tra le due prestazioni giornaliere dovrà intercorrere un intervallo non inferiore alle tre ore.

I professori di orchestra dovranno trovarsi al loro posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio della prestazione.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10, quelle serali, per l'attività lirica non potranno protrarsi oltre le ore una e per l'attività sinfonica oltre le ore 24.

Le prove non potranno protrarsi oltre le ore 24.

Art. 22

LAVORO STRAORDINARIO

Gli straordinari vanno computati sulla retribuzione.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui all'articolo 21 sarà compensato, salvo quanto è previsto dagli articoli successivi, come segue:

a) per il prolungamento del lavoro ordinario la prima mezz'ora va retribuita con la maggiorazione del del 15 % sulla retribuzione;

b) per le mezze ore successive con il 20 %.

Le frazioni di mezz'ora saranno arrotondate alla mezz'ora intera.

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore una per l'attività lirica o le ore 24 per l'attività sinfonica e le ore 8 sarà compensato; indipendentemente dal compimento delle 5 ore giornaliere di lavoro, con i criteri di cui ai punti *a*) e *b*) ma in misura raddoppiata.

La percentuale maggiore assorbe la minore.

Art. 23.

PROVE ORDINARIE

La prova ordinaria in giorni di concerto o di spettacolo o di prova generale, per l'attività lirica, avrà la durata di due ore, compresi 10 minuti di riposo.

E' facoltà dell'Ente di eseguire una prova generale per ogni opera che va in scena e per le opere di nuovo allestimento nel teatro due prove generali.

Comunque la durata delle prove generali per l'attività lirica resta fissata in ore 4 e se eseguite di sera non potranno protrarsi oltre le ore una.

Art. 24.

PROVE STRAORDINARIE

Qualora l'Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore d'orchestra un compenso globale pari al 70 % della paga giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta.

La durata massima delle prove straordinarie non potrà superare le ore 2 ivi compresi 10 minuti di riposo.

Il compenso sopra stabilito sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunga il predetto orario massimo.

Le prove straordinarie verranno escluse dal computo dell'orario giornaliero ai fini delle percentuali di cui all'articolo 22 ed ai fini delle limitazioni di orario di cui all'articolo 21.

Art. 25.

PROVE A SEZIONI

Qualora le prove siano disposte a sezioni l'orario normale di lavoro viene ridotto ad ore 4, suddiviso in due prestazioni. In caso di prova unica le ore saranno tre.

Art. 26.

RIPOSO SETTIMANALE

Il professore di orchestra avrà diritto ad un giorno di riposo settimanale retribuito.

Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito all'inizio della stagione ed indicato in apposita tabella accessibile agli interessati.

La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente spostata nel corso della stessa settimana solo per speciali e constatate esigenze, previa comunicazione agli interessati, entro le 48 ore precedenti.

In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.

Art. 27.

RICORRENZE FESTIVE

Sono giorni festivi agli effetti del presente contratto quelli considerati tali dallo Stato agli effetti civili, nonchè la Festa del Patrono locale, il lunedì di Pasqua ed il 26 dicembre.

Per le festività nazionali si applicheranno le particolari disposizioni legislative e gli accordi sindacali al riguardo.

Nei giorni di cui sopra potrà essere richiesta una sola delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 21.

Ove il professore di orchestra debba prestare la propria opera nelle giornate di Capodanno, Pasqua, Ferragosto, Natale, ferma restando la limitazione ad una prestazione, avrà diritto alla maggiorazione del 100 % sulla retribuzione giornaliera.

Tuttavia tale maggiorazione, in caso di doppio spettacolo, sarà applicata per uno solo di essi.

Art. 28.

FERIE

Ai professori di orchestra, per ogni anno di anzianità di servizio, sarà concesso un periodo di ferie retribuite della durata di 24 giorni.

In caso di risoluzione del rapporto, di scadenza del termine nel contratto a tempo determinato o stagionale, oppure di sospensione del servizio per soste stagionali, ove non sia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, al professore di orchestra saranno corrisposte le ferie stesse o l'indennità sostitutiva in proporzione dei mesi di servizio prestato.

Le ferie non potranno essere effettuate in periodo di preavviso.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi o in giorno di riposo settimanale.

Nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dello Ente, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dei professori di orchestra.

Art. 29.

PERMESSI ED ASPETTATIVA

A) Al professore di orchestra che ne faccia domanda l'Ente può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve durata per giustificati motivi con facoltà di

non corrispondere la retribuzione. Tali permessi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie.

B) Al professore di orchestra per gravi motivi privati o per necessità dipendenti da cariche pubbliche o sindacali, da valutarsi dall'Ente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso un periodo di aspettativa per un periodo massimo di sei mesi senza alcuna corresponsione nè decorrenza di anzianità.

Tale aspettativa sarà concessa, a richiesta del professore, anche nel caso che, alla scadenza del periodo utile per la conservazione del posto in caso di malattia, di cui all'art. 31, il professore di orchestra non sia ancora clinicamente guarito o abbia ancora necessità di cure.

Nel caso previsto dal I comma del presente articolo se il professore d'orchestra usa dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla e nel caso di cui al secondo comma se presti senza autorizzazione dell'Ente la propria opera in altre orchestre, il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

Art. 30.

LICENZA STRAORDINARIA IN CASO DI MATRIMONIO

In caso di matrimonio saranno concessi ai professori di orchestra assunti a tempo intederminato, oppure con contratto a termine o stagionale di durata superiore ai 5 mesi, 15 giorni di licenza straordinaria regolarmente retribuita e non computabile nel periodo di ferie.

Art. 31.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

L'assenza per malattia o infortunio deve essere immediatamente comunicata salvo caso di impedimento, e giustificata entro le 48 ore successive.

L'Ente avrà facoltà di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia.

Qualora si verifichi una interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, l'Ente conserverà al professore di orchestra assunto a tempo indeterminato, il posto senza interruzione di anzianità per un periodo di 4 mesi e mezzo in caso di anzianità fino a due anni, di mesi 6 fino a cinque anni, di mesi 9 fino a dieci anni e di mesi 12 ove l'anzianità superi i dieci anni.

Nel corso di un anno il trattamento sopra previsto potrà essere fruito dal lavoratore una sola volta, continuativamente o in più riprese, cumulandosi cioè i singoli periodi di interruzione qualora la malattia sia divenuta cronica o si verifichino ricadute. Qualora, però, nel corso dello stesso anno il lavoratore che abbia già fruito totalmente o in parte del trattamento di malattia cui ha diritto, incorra in altra malattia, la quale abbia cause e carattere del tutto indipendenti dalla prima, il trattamento stesso sarà riapplicato.

Agli effetti delle norme sopra stabilite l'anno si intende avere inizio dal primo giorno di assenza per malattia.

Il lavoratore non può rifiutarsi di ricevere il medico o i medici di fiducia dell'Ente e di sottoporsi alla loro visita sotto pena di perdere i benefici del trattamento.

Il lavoratore il quale ha notificato la sua assenza per malattia non può lasciare la propria abitazione senza averne data preventiva comunicazione all'Ente.

Durante il periodo di malattia l'Ente corrisponderà al professore di orchestra l'intera retribuzione per la prima metà del periodo di conservazione del posto e mezza retribuzione per il rimanente periodo.

Se l'interruzione di servizio supera i limiti massimi di cui sopra, l'Ente, ove licenzi il professore, gli corrisponderà l'indennità di anzianità nonchè l'indennità sostitutiva del preavviso. La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al trattamento di cui sopra fino alla scadenza del preavviso stesso.

Il professore di orchestra qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non gli consenta di riprendere servizio, potrà chiedere la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità di anzianità ed alla indennità sostitutiva del preavviso. Ove ciò non avvenga e l'Ente non provveda al licenziamento del professore, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

Al professore assunto con contratto a termine o stagionale il trattamento di malattia sarà applicato al massimo fino alla scadenza della scrittura.

Le indennità corrisposte da Enti previdenziali ai quali il datore di lavoro concorre con i propri contributi, assorbono fino alla concorrenza dell'ammontare il trattamento economico di cui sopra.

Art. 32.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per i casi di interruzione dovuta a gravidanza o puerperio, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, l'Ente conserverà alla professoressa di orchestra il posto per un periodo di sei mesi, corrispondendole l'intera retribuzione durante i primi 4 mesi e mezzo.

L'Ente ha facoltà di dedurre da tale retribuzione quanto la professoressa percepirà per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per lo stesso titolo.

Ove durante il periodo di cui al primo comma sopravvenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate nell'art. 31 del presente contratto quando risultino più favorevoli alla professoressa a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe a tutti gli effetti il decorso della anzianità di servizio.

In caso di contratto a tempo determinato il trattamento di cui sopra sarà effettuato non oltre la scadenza del termine.

Art. 33.

DIVIETI E NORME SPECIALI

Il professore d'orchestra è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'Ente in appositi regolamenti interni, purchè essi non contrastino con le disposizioni del presente accordo e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Il professore d'orchestra non potrà per qualsiasi ragione farsi sostituire senza previo consenso scritto della direzione.

In nessun caso il manifesto al pubblico costituirà impegni per l'Ente.

Art. 34.

NORME DISCIPLINARI

Le infrazioni al presente contratto, o al regolamento dell'Ente, di cui all'art. 33 potranno essere punite con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore alle tre ore di paga;

d) sospensione dal lavoro, o dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore ai 5 giorni;

e) licenziamento senza preavviso e senza indennità.

La sospensione di cui alla lettera *d*) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere *a*), *b*) e *c*).

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.

Tuttavia l'indennità di anzianità sarà corrisposta anche nel caso di cui al comma precedente al professore di orchestra che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio, a meno che, la mancanza da lui commessa non costituisca reato.

Art. 35.

ASSENZE

Salvo quanto previsto per il caso di malattia, ogni impedimento che non consenta al professore di orchestra di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio, dovrà essere comunicato allo Ente immediatamente, salvo, giustificato motivo.

Il professore di orchestra che chiamato in servizio non si presenta per una intera stagione, sarà considerato dimissionario.

Art. 36.

TERMINE DI PREAVVISO

Il rapporto di impiego del professore di orchestra scritturato a tempo indeterminato, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso notificato per iscritto i cui termini sono così stabiliti:

a) 1 mese per i professori che abbiano una anzianità fino a 2 anni;

b) 2 mesi per i professori che abbiano una anzianità fino a 4 anni;

c) 3 mesi per i professori che abbiano una anzianità fino a 9 anni;

d) 4 mesi per i professori che abbiano una anzianità oltre i 9 anni.

Il termine di preavviso decorre dalla metà e dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini predetti deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo di retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'indennità a tutti gli effetti.

In caso di risoluzione del rapporto da parte del professore per cause attribuibili al datore di lavoro e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso è dovuto oltre all'indennità di anzianità anche la indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 37.

CERTIFICATI DI SERVIZIO

In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'Impresa o l'Ente rilascerà al professore di orchestra, all'atto della cessazione del servizio e nonostante qualsiasi contestazione eventualmente in corso, un certificato di servizio contenente la indicazione del tempo durante il quale il professore è stato occupato presso l'Ente e della natura della prestazione esplicata.

Art. 38.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di licenziamento al professore di orchestra spetterà, oltre l'indennità di preavviso, una indennità pari ad un mese per ogni anno di servizio.

L'indennità di cui sopra assorbe e sostituisce la Previdenza impiegati dell'industria di cui al contratto collettivo in data 5 agosto 1937, stipulato tra le Confederazioni interessate.

Le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi.

Alla stessa indennità avrà diritto il professore di orchestra in caso di dimissioni, purchè abbia ottemperato all'obbligo di preavviso di cui all'art. 36.

Art. 39.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del professore di orchestra, spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il IV grado viventi a suo carico il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di licenziamento e di preavviso), ai termini degli articoli 36 e 38, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'Ente.

In caso di mancanza di coniuge o di congiunti viventi a carico entro il IV grado, l'Ente verserà una somma corrispondente al trattamento previsto ai figli ed al coniuge del professore di orchestra non viventi a carico di questi.

L'Ente potrà richiedere che la convivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà a norma di legge.

Art. 40.

ANTICIPATA RESCISSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE

Nelle assunzioni con contratto a termine la anticipata rescissione del rapporto non dovuta a ragioni disciplinari, porterà la parte inadempiente al pagamento a favore dell'altra parte della somma che il professore avrebbe percepito dal giorno della interruzione del rapporto fino al termine di scadenza del contratto.

Art. 41.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

Il periodo di servizio passato alle armi, sia per richiamo quanto per chiamata di leva, sarà utilmente computato agli effetti dell'anzianità.

Il trattamento relativo alla chiamata o al richiamo alle armi è regolato dalle norme vigenti in materia.

Comunque al professore chiamato alle armi per assolvere agli obblighi di leva sarà corrisposta, a titolo di anticipo, l'indennità di anzianità maturata con un minimo pari a quello corrispondente ad un anno di anzianità.

Qualora il professore all'atto della chiamata alle armi non abbia maturato i due anni di anzianità, il rapporto sarà risolto con la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 38.

Nel caso di cui al comma precedente l'Ente esaminerà con particolare considerazione la domanda di riassunzione presentata dal lavoratore entro due mesi dal termine del servizio militare.

Art. 42.

CASSA DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

Ciascun Ente istituirà una Cassa di assistenza straordinaria per dipendenti professori di orchestra.

Detta Cassa, che sarà regolata da apposito regolamento predisposto d'accordo con gli organi rappresentativi designati dell'orchestra, avrà per scopo di intervenire con corresponsioni straordinarie in favore dei singoli professori di orchestra o di loro superstiti, in caso di riconosciuta particolare necessità.

La Cassa sarà alimentata con un contributo dell'Ente e con l'incasso netto di eventuali spettacoli effettuati a favore della Cassa stessa, con la prestazione gratuita dei professori di orchestra.

Art. 43.

CASSA NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI SPETTACOLO (C.N.A.L.S.)

Tutti i professori di orchestra verranno inscritti alla Cassa Nazionale di Assistenza ai Lavoratori dello Spettacolo.

Art. 44.

CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI

Le parti sono d'accordo che con il presente contratto non si è inteso sostituire o modificare le condizioni più favorevoli esistenti contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 45.

CONTRIBUTO SINDACALE

I professori di orchestra autorizzano l'Ente a trattenere sulla loro retribuzione il contributo pari all'1 % ed a versarlo mensilmente alla amministrazione della organizzazione sindacale dei professori di orchestra.

Art. 46.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni dell'art. 16 potranno essere rivedute per gli Enti che assicureranno ai professori di orchestra il lavoro continuativo per tutto l'anno.

Art. 47.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1) Le parti rimangono d'intesa che, qualora attraverso l'azione concorde delle Associazioni di categoria interessate intervenissero provvidenze governative che sistemino la finanza degli Enti, l'anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici di anzianità prevista dall'art. 18 sarà riveduta.

2) Le parti contraenti si danno reciprocamente atto dello spirito di comprensione con il quale sono state condotte le trattative.

Gli Enti dichiarano di confidare nella collaborazione delle masse tutte del teatro e dei rispettivi organi sindacali per una azione tendente a mettere i bilanci in condizione di sopportare le maggiori spese derivanti dagli accordi stessi.

Peraltro, considerato l'onere complessivo di tutte le provvidenze contenute nell'accordo dei professori di orchestra e di quelli che saranno stipulati con le altre categorie, confermano di non poter assumere allo stato alcun impegno di continuità o di garanzia di lavoro nei periodi uguali a quelli degli anni precedenti a meno che non sopravvengano i nuovi invocati provvedimenti finanziari.

Art. 48.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si considera in vigore dal 1° ottobre 1946 al 31 dicembre 1947.

Qualora una delle due parti non ne dia disdetta con un preavviso di almeno mesi due si intenderà rinnovato per un anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 16 GENNAIO 1947 PER GLI ARTISTI DEL CORO DIPENDENTI DA ENTI LIRICI E SINFONICI

L'anno 1947 il giorno 16 del mese di gennaio in Roma nella Sede dell'AGIS, per specifica delega degli Enti Lirici e Sinfonici

tra

l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo rappresentata per delega del suo Presidente dall'avv. *Francesco Saverio Cilenti,* Segretario generale dell'Associazione stessa, assistito dall'avv. *Antonio Cantelli* nonchè dal dott. *Antonio Ghiringhelli,* per l'Ente Autonomo teatro alla Scala di Milano, dall'avv. *Antonio Angelucci,* per l'Ente Autonomo del Teatro dell'Opera di Roma e dall'avv. *Cac* per l'Accademia di Santa Cecilia

e

la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo rappresentata dal suo Segretario generale dott. *Guido Berardelli,* assistito dal dott. *Mario De Sarlo* e dal sig. *Vincenzo Babuscio Rizzo* della Federazione stessa, nonchè dai Professori *Ugo Corti* e *Luigi Casciana.*

Dopo cordiali discussioni cui hanno partecipato anche gli Enti Autonomi di Firenze, Genova e Palermo, nonchè i Professori Scutetus, Valesio, Sgubbi, Cupo Pagano, Mari, Roidi, Savigni, Giarbella, Gambetti Aman,

si è stipulato il presente accordo collettivo di lavoro da valere per gli artisti del coro inscritti al Sindacato Nazionale Artisti del Coro, dipendenti dagli Enti Lirici e Sinfonici.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione degli artisti del coro, gli Enti si atterranno alle disposizioni emanate in materia dagli organi sindacali competenti nonchè a quelle previste dal presente contratto.

Gli Enti, nel determinare la scelta, salvo sostituzioni improvvise, per periodi non superiori a tre giorni, si avvarranno del parere degli organi rappresentativi designati dal coro.

In caso di assunzione mediante concorso od esame gli Enti chiameranno a far parte della Commissione giudicatrice anche due artisti del coro designati: uno dagli organi rappresentativi del coro e l'altro dal Sindacato di categoria.

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto del quale copia sarà trasmessa all'interessato a cura dell'Ente.

In tale atto dovrà essere specificato:

a) la data di assunzione;

b) la categoria alla quale l'artista del coro viene assegnato ai sensi dell'articolo 7;

c) il trattamento economico iniziale.

L'artista del coro dovrà esibire, all'atto della assunzione:

a) il libretto di lavoro;

b) le tessere ed i libretti di assicurazione;

c) lo stato di famiglia.

L'Ente potrà richiedere:

a) il certificato di sana costituzione fisica;

b) la carta di identità;

c) il certificato penale;

d) gli eventuali attestati di lavoro o di studio.

L'artista del coro dovrà inoltre notificare la sua dimora e segnalarne le eventuali variazioni.

L'Ente rilascerà all'artista del coro una tessera di riconoscimento.

Art. 2.

FORME DI ASSUNZIONE

Nel contratto a tempo indeterminato i periodi di sospensione del lavoro dovuti alle soste stagionali non risolvono il rapporto. Tuttavia, ai fini del computo dell'anzianità, a tutti gli effetti, verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio, ivi comprese le sospensioni che, ai sensi del presente contratto, non interrompono l'anzianità (ferie, malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, permessi ecc.).

Le norme previste nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, ad eccezione di quelle relative al preavviso ed all'indennità di licenziamento.

I minimi di stipendio degli artisti del coro, assunti con contratto a termine di durata superiore a trenta giorni, saranno maggiorati del 10% rispetto ai minimi stabiliti per gli assunti a tempo indeterminato.

Nel caso che il contratto sia stipulato per una stagione, all'artista del coro competerà il trattamento previsto dal presente contratto, ivi compresa l'indennità di anzianità in relazione ai mesi di effettivo servizio prestato.

Nei casi di una o più rinnovazioni di contratti a tempo determinato o stagionale sarà riconosciuta all'artista del coro, a tutti gli effetti del presente contratto e con decorrenza dalla prima rinnovazione, un'anzianità pari

alla somma dei diversi periodi di effettivo lavoro prestato alle dipendenze dello stesso Ente, sempre che in ciascun anno solare l'artista presti la sua opera complessivamente per almeno 5 mesi.

Non saranno comunque considerati, agli effetti di cui sopra, i periodi di lavoro prestati anteriormente ad una interruzione superiore a due stagioni, o ad un anno per gli Enti che svolgono attività continuativa, fermo restando l'obbligo all'Ente stesso di corrispondere in tal caso l'indennità di anzianità maturata in relazione ai mesi di effettivo servizio prestato.

Art. 3.

ASSUNZIONI FUORI PIAZZA

Agli artisti del coro assunti in comuni diversi da quello ove ha sede l'Ente, questo provvederà a rimborsare, prima dell'inizio della prestazione d'opera, le spese di viaggio in seconda classe per via di terra od in classe corrispondente alla seconda per via mare nei limiti della riduzione prevista dalla « Concessione IX ».

Inoltre, agli stessi artisti del coro l'Ente corrisponderà, su loro richiesta, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno tre giorni di paga.

Con la corresponsione dell'ultima paga, in casi di scrittura a termine di durata inferiore ai cinque mesi, saranno rimborsate anche le spese di viaggio per il ritorno in sede.

Art. 4.

ASSUNZIONI TEMPORANEE

L'artista del coro assunto in sostituzione di un assente dovrà essere avvertito per iscritto, all'atto dell'assunzione, della provvisorietà della prestazione.

Rientrato in servizio l'assente il sostituto lascerà il posto senza diritto a preavviso.

Art. 5.

COMPORTO

Nel contratto a termine, all'inizio e alla scadenza della scrittura, è ammesso un comporto di un certo numero di giorni corrispondente a quello che, nella consuetudine, è indicato con la parola « circa ».

Qualora le parti non avessero pattuito una diversa durata, si intenderà stabilito un comporto di 5 giorni, per le scritture superiori ad un mese, e di tre giorni, per le scritture di un mese o meno.

Art. 6.

PROTESTA

L'Ente potrà risolvere anticipatamente il rapporto con l'artista del coro di nuova assunzione che, su dichiarazione scritta della Direzione artistica, risulti insufficiente.

Nell'adottare il provvedimento di protesta, la Direzione artistica si avvarrà del parere degli organi rappresentativi designati dal complesso corale.

La dichiarazione di protesta non potrà, in nessun caso, avvenire prima della terza prova, nè dopo la sesta, e dovrà essere comunicata all'interessato per iscritto, specificandosene i motivi.

In caso di protesta valida, l'artista del coro avrà diritto alla retribuzione di una giornata oltre quelle effettivamente lavorate, nonchè al rimborso delle spese per l'eventuale viaggio di ritorno ai sensi dell'art. 4.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili all'artista del coro assunto per concorso o per esame.

Art. 7.

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Agli artisti del coro saranno corrisposte paghe giornaliere non inferiori ai minimi previsti dall'allegato accordo salariale, in relazione alla categoria assegnata a ciascuno secondo la seguente tabella:

I categoria: artisti del coro che hanno repertorio e pratica professionale;

II categoria: artisti del coro che hanno prestato 6 mesi di effettivo servizio nel teatro come « aspiranti ». La permanenza degli artisti del coro in questa categoria non potrà superare i 12 mesi di effettivo servizio.

III categoria: aspiranti artisti del coro e cioè coloro che non hanno repertorio e pratica professionale. La permanenza in tale categoria avrà la durata di un anno di effettivo servizio.

La paga della seconda categoria sarà ricavata diminuendo del 10% quella della prima e, la paga della terza, diminuendo del 10% quella della seconda.

La retribuzione degli artisti del coro è costituita dai minimi di paga in relazione alla categoria a ciascuno assegnata e da tutte le indennità previste dal presente contratto, nonchè dall'idennità di contingenza nella misura determinata dalle norme vigenti in materia.

Il conteggio di tali elementi della retribuzione deve essere specificato dettagliatamente all'atto del pagamento.

Art. 8.

TREDICESIMA MENSILITÀ

In coincidenza della festività di Natale sarà corrisposta agli artisti del coro una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dall'artista stesso.

Nel caso di periodi di lavoro inferiori ad un anno o di contratti stagionali all'artista del coro saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare di detta mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.

Art. 9.

INDENNITÀ PROFESSIONALE

All'artista del coro sarà corrisposta una indennità professionale a titolo di rimborso spese varie di lire 10 giornaliere.

Art. 10.

COMPLETAMENTO DI SPETTACOLO

L'Ente ha facoltà di completare lo spettacolo con un balletto od altro, purchè la durata complessiva dello spettacolo non superi le tre ore e tre quarti.

Quando venga superato tale orario, sarà corrisposto agli artisti del coro che vi fossero impegnati il 30% di aumento sulla paga giornaliera.

Art. 11.

RECITE DIURNE E DOPPIE RECITE

Nei giorni in cui vengono effettuati concerti o spettacoli diurni non potranno essere richieste prove ordinarie.

Non si considerano esecuzioni diurne quelle effettuate normalmente nei giorni feriali in sostituzione dello spettacolo o concerto serale.

Allorchè vengono eseguiti due concerti o spettacoli nella stessa giornata, all'artista del coro sarà corrisposto un compenso pari al 100 per cento della paga giornaliera.

Art. 12.

PRESTAZIONI DI PALCOSCENICO

Quando l'artista del coro oltre alla sua prestazione professionale sia chiamato a disimpegnare anche prestazione di comparsa (o tramagnino) avrà diritto ad una maggiorazione pari al compenso attualmente in atto presso ciascun Ente per le comparse (o tramagnini).

Art. 13.

TRATTAMENTO DI MISSIONE

All'artista del coro inviato in missione in altra sede, l'Ente corrisponderà una diaria giornaliera pattuita di volta in volta. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato all'interessato con preavviso adeguato.

Art. 14.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Agli artisti del coro, per l'anzianità di servizio da maturare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, presso uno stesso Ente e nella medesima categoria di appartenenza, saranno corrisposti, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, maggiorazioni sulla retribuzione mensile nella misura sottoindicata:

— per il I e II biennio 4%

— per i bienni dal III al X 5%

Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'artista del coro, maggiorato degli aumenti biennali precedentemente maturati.

Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In caso di aumento dei minimi, gli scatti di anzianità saranno ricalcolati percentualmente sui nuovi minimi.

Agli artisti del coro in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto sarà riconosciuta, agli effetti del presente articolo, un'anzianità convenzionale massima di due anni.

Ai fini del computo dell'anzianità convenzionale di cui sopra saranno utilmente considerati i vari periodi di servizio prestati con qualsiasi forma contrattuale alle dipendenze dell'Ente.

Rimane fermo il trattamento di miglior favore in atto presso gli Enti che, in applicazione degli accordi interconfederali vigenti, abbiano riconosciuta una maggiore anzianità, ai fini dell'applicazione delle norme di cui sopra.

Art. 15.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Agli artisti del coro sarà corrisposta l'indennità di contingenza prevista e regolata dalle norme generali vigenti in materia per gli impiegati dell'industria.

Art. 16.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione sarà corrisposta direttamente dagli Enti agli artisti del coro alla fine di ogni mese, per i casi di impiego stabile, e negli altri casi secondo gli usi aziendali.

Art. 17.

ORARIO DI LAVORO

Per la retribuzione convenuta l'artista del coro, è tenuto alle seguenti prestazioni:

a) due prove ordinarie;

b) una prova ordinaria ed un'antiprova generale;

c) una prova ordinaria ed una prova generale;

d) una prova ordinaria ed uno spettacolo, ovvero una prova generale di durata non superiore a due ore e uno spettacolo purchè tale prova generale non sia per il coro, in costume.

Tra le due prestazioni giornaliere dovrà intercorrere un intervallo non inferiore alle tre ore e mezza, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10; quelle serali, per la attività lirica, non potranno protrarsi oltre le ore 1 e, per l'attività sinfonica, oltre le ore 24.

Le prove non potranno protrarsi oltre le ore 24.

Art. 18.

PROVE ORDINARIE

Le prove ordinarie possono essere di palcoscenico o di sala.

Le prove di palcoscenico con pianoforte e quelle di sala, avranno la durata di un'ora e mezza, comprensiva di 10 minuti di riposo, se antimeridiane, e di due ore, se pomeridiane.

Le prove di palcoscenico con orchestra avranno la durata di due ore comprensive di 10 minuti di riposo, se antimeridiane, e di tre ore, se pomeridiane.

Le prove a sezione avranno la durata, per ogni sezione, di 45 minuti e di 1 ora se pomeridiane.

Quando almeno la metà dei componenti del complesso corale partecipa allo spettacolo, l'altra parte non può essere chiamata per altra prestazione.

Art. 19.

PROLUNGAMENTO DELLE PROVE ORDINARIE

Le prove ordinarie potranno essere prolungate occasionalmente e soltanto quando si tratti di prestazioni in palcoscenico con orchestra. In tal caso saranno corrisposti i seguenti maggiori compensi: per la prima mezz'ora di prolungamento o frazione di mezza ora, la paga spettante per mezz'ora di prestazione maggiorata del 75 per cento; per ogni mezz'ora successiva o sua frazione la paga spettante per ogni mezza ora maggiorata del 100%.

Si intenderà a tali effetti, per paga oraria, la paga giornaliera divisa per quattro.

Art. 20.

LAVORO NOTTURNO

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 e le ore 8 sarà compensato con i criteri di cui all'articolo precedente, ma in misura raddoppiata.

Le ore delle prestazioni straordinarie e delle antiprove generali che dovessero protrarsi oltre le 24, saranno compensate con i compensi previsti per tali prestazioni ma in misura raddoppiata.

Art. 21.

ANTIPROVE E PROVE GENERALI

L'antiprova, se eseguita con vestiti e truccatura, e la prova generale seguono la disciplina dello spettacolo.

E' facoltà del datore di lavoro di eseguire, senza corrispondere maggiorazioni di paghe, una prova generale per ogni opera che va in scena e, per le opere nuove per il Teatro, un'antiprova generale ed una prova generale.

Si considera opera nuova quella che non si rappresenta da almeno 10 anni nel Teatro.

La durata delle antiprove e delle prove generali resta fissata in ore 4.

Art. 22.

PROVE STRAORDINARIE

Qualora l'Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto all'artista del coro un compenso globale pari al 70% della paga giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta.

La durata massima delle prove straordinarie non potrà superare l'orario stabilito per le corrispondenti prove ordinarie.

Il compenso stabilito sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunga il predetto orario massimo.

Art. 23.

RIPOSO SETTIMANALE

L'artista del coro avrà diritto ad un giorno di riposo settimanale retribuito.

Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito all'inizio della stagione ed indicato in apposita tabella accessibile agli interessati.

La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente spostata nel corso della stessa settimana solo per speciali esigenze previamente constatate dagli organi rappresentativi del complesso.

Art. 24.

RICORRENZE FESTIVE

Sono giorni festivi, agli effetti del presente contratto, quelli considerati tali dallo Stato agli effetti civili, nonchè la Festa del Patrono locale, il lunedì di Pasqua ed il 26 dicembre.

Per le festività nazionali si applicheranno le particolari disposizioni legislative e gli accordi sindacali al riguardo.

Nei giorni di cui sopra potrà essere richiesta una sola delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 17.

Ove l'artista del coro debba prestare la propria opera nelle giornate di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, ferma restando la limitazione ad una prestazione, avrà diritto alla maggiorazione del 100% sulla retribuzione giornaliera.

Tuttavia, tale maggiorazione in caso di doppio spettacolo, sarà applicata per uno solo di essi.

Art. 25.

FERIE

All'artista del coro, per ogni anno di anzianità di servizio, sarà concesso un periodo di ferie retribuite della durata di 24 giorni.

In caso di risoluzione del rapporto, di scadenza del termine del contratto a tempo determinato o stagionale, oppure di sospensione del servizio per soste stagionali, ove non sia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, all'artista del coro saranno corrisposte le ferie stesse o la indennità sostitutiva in proporzione dei mesi di servizio prestato.

Le ferie non potranno essere effettuate in periodo di preavviso.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi o in giorni di riposo settimanale.

Nel fissare l'epoca sarà tenuto conto, da parte dell'Ente, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'artista del coro.

Art. 26.

PERMESSI E ASPETTATIVA

All'artista del coro che ne faccia domanda, l'Ente può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve durata per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali permessi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie.

All'artista del coro, per gravi motivi privati o per necessità dipendenti da cariche pubbliche o sindacali da valutarsi dall'Ente e compatibilmente con le esigenze del servizio, può essere concesso un periodo di aspettativa per un periodo massimo di sei mesi senza alcuna corresponsione nè decorrenza di anzianità.

Tale aspettativa sarà concessa, a richiesta dell'interessato, anche nel caso che, alla scadenza del periodo utile per la conservazione del posto in caso di malattia, di cui all'articolo 28, l'artista del coro non sia ancora clinicamente guarito o abbia ancora necessità di cure.

Nel caso previsto dal secondo comma del presente articolo, se l'artista del coro usa dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla e, nel caso di cui al terzo comma, se presti senza autorizzazione dell'Ente la propria opera in altri complessi corali, il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

Art. 27.

LICENZA STRAORDINARIA IN CASO DI MATRIMONIO

In caso di matrimonio saranno concessi agli artisti del coro assunti a tempo indeterminato, oppure con contratto a termine o stagionale di durata superiore ai 5 mesi, 15 giorni di licenza straordinaria regolarmente retribuita e non computabile nel periodo di ferie.

Art. 28.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

L'assenza per malattia o infortunio deve essere immediatamente comunicata, salvo casi di impedimento, e giustificata entro le 48 ore successive.

L'Ente avrà facoltà di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia.

Qualora si verifichi una interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, l'Ente conserverà all'artista del coro assunto con contratto a tempo indeterminato il posto senza interruzione di anzianità per un periodo di mesi 4 e mezzo, in caso di anzianità fino a due anni; di mesi 6 fino a cinque anni; di mesi 9 fino a 10 anni; di mesi 12, ove l'anzianità superi i 10 anni.

Nel corso di un anno il trattamento sopra previsto potrà essere fruito dal lavoratore una sola volta, continuativamente o in più riprese, cumulandosi cioè i singoli periodi di interruzione qualora la malattia sia divenuta cronica o si verifichino ricadute. Qualora, però, nel corso dello stesso anno, il lavoratore che abbia già fruito totalmente o in parte del trattamento di malattia cui ha diritto incorra in altra malattia, la quale abbia cause e caratteri del tutto indipendenti dalla prima, il trattamento sarà riapplicato.

Agli effetti delle norme sopra stabilite l'anno si intende avere inizio dal primo giorno di assenza per malattia.

Il lavoratore non può rifiutarsi di ricevere il medico o i medici di fiducia dell'Ente e di sottoporsi alla loro visita sotto pena di perdere i benefici del trattamento.

Il lavoratore il quale ha notificato la sua assenza per malattia non può lasciare la propria abitazione senza averne data preventiva comunicazione all'Ente.

Durante il periodo di malattia l'Ente corrisponderà all'artista del coro l'intera retribuzione per la prima metà del periodo di conservazione del posto e mezza retribuzione per il rimanente periodo.

Se l'interruzione di servizio supera i limiti massimi di cui sopra, l'Ente, ove licenzi l'artista, gli corrisponderà l'indennità di anzianità nonchè l'indennità sostitutiva del preavviso. La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al trattamento di cui sopra fino alla scadenza del preavviso stesso.

L'artista del coro, qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non gli consenta di riprendere servizio, potrà richiedere la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità di anzianità e alla indennità sostitutiva del preavviso. Ove ciò non avvenga e l'Ente non provveda al licenziamento dell'artista, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

All'artista del coro assunto con contratto a termine o stagionale, il trattamento di malattia sarà applicato al massimo fino alla scadenza della scrittura.

Le indennità corrisposte da Istituti previdenziali ai quali l'Ente concorre con i propri contributi, assorbono fino alla concorrenza dell'ammontare il trattamento economico di cui sopra.

Art. 29.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per i casi di interruzione del servizio dovuta a gravidanza o puerperio, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, l'Ente conserverà all'artista del coro il posto per un periodo di 6 mesi, corrispondendole la intera retribuzione durante 4 mesi e mezzo.

L'Ente ha facoltà di dedurre da tale retribuzione quanto l'interessata percepirà per atti di previdenza dallo stesso compiuti per detto titolo.

Ove durante il periodo di cui al primo comma sopravvenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate nell'art. 28 del presente contratto quando risultino più favorevoli all'artista del coro a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe a tutti gli effetti il decorso dell'anzianità di servizio.

In caso di contratto a tempo determinato il trattamento di cui sopra sarà effettuato, non oltre la scadenza del termine.

Art. 30.

DIVIETI E NORME SPECIALI

L'artista del coro è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'Ente in appositi regolamenti interni, purchè esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle facoltà dell'Ente.

L'artista del coro non potrà, per qualsiasi ragione, farsi sostituire senza previo consenso scritto della direzione.

In nessun caso il manifesto al pubblico costituirà impegni per l'Ente.

Art. 31.

NORME DISCIPLINARI

Le infrazioni al presente contratto o al regolamento dell'Ente di cui all'art. 30 potranno essere punite con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore alle tre ore di paga;

d) sospensione dal lavoro, o dal lavoro e dallo stipendio, per un periodo non superiore a 5 giorni;

e) licenziamento senza preavviso e senza indennità.

La sospensione di cui alla lettera *d*) si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le abbiano accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere *a*), *b*) e *c*).

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'artista del coro colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Tuttavia, l'indennità di anzianità sarà corrisposta anche nel caso di cui al comma precedente all'artista del coro che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio, a meno che la mancanza da lui commessa costituisca un reato.

Art. 32.

ASSENZE

Salvo quanto previsto per il caso di malattia, ogni impedimento che non consenta all'artista del coro di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio, dovrà essere comunicata all'Ente immediatamente, salvo giustificato motivo.

L'artista del coro che, chiamato in servizio, non si presenti per una intiera stagione sarà considerato dimissionario.

Art. 33.

TERMINE DI PREAVVISO

Il rapporto di lavoro dell'artista del coro, scritturato a tempo indeterminato, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso notificato per iscritto i cui termini sono così stabiliti:

a) 1 mese per gli artisti del coro che abbiano una anzianità fino a 2 anni;

b) 2 mesi per gli artisti del coro che abbiano una anzianità fino a 4 anni;

c) 3 mesi per gli artisti del coro che abbiano una anzianità fino a 9 anni;

d) 4 mesi per gli artisti del coro che abbiano una anzianità oltre i 9 anni.

Il termine di preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini predetti deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla c r-rispondente indennità, sarà computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'artista del coro per cause attribuibili all'Ente e così gravi da non consentire neanche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta oltre all'indennità di anzianità anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 34.

CERTIFICATI DI SERVIZIO

In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa l'Ente rilascerà all'artista del coro, all'atto della cessazione del servizio e nonostante qualsiasi contestazione eventualmente in corso, un certificato di servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato presso l'Ente e della natura della prestazione esplicata.

Art. 35.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di licenziamento, all'artista del coro spetterà, oltre al preavviso od all'indennità sostitutiva di esso, una indennità pari ad un mese di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

Le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi.

Alla stessa indennità avrà diritto l'artista del coro in caso di dimissioni, purchè abbia ottemperato allo obbligo di preavviso di cui all'art. 33.

Art. 36.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'artista del coro spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il quarto grado viventi a suo carico il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità sostitutiva di preavviso e di licenziamento) a termini dell'art. 35 e fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza (Cassa malattia, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'Ente.

In caso di mancanza di coniuge e di congiunti viventi a carico entro il quarto grado, l'Ente verserà una somma corrispondente al trattamento previsto, ai figli ed al coniuge dell'artista del coro non viventi a carico di questi.

L'Ente potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà a norma di legge.

Art. 37.

ANTICIPATA RESCISSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE

Nell'assunzione con contratto a termine la anticipata rescissione del rapporto non dovuta a ragione disciplinare porterà la parte inadempiente al pagamento

a favore dell'altra della somma che l'artista del coro avrebbe percepito dal giorno dell'interruzione del rapporto sino al termine di scadenza del contratto.

Art. 38.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

Il periodo prestato in servizio militare, sia per richiamo che per chiamata di leva, sarà utilmente computato agli effetti dell'anzianità.

Il trattamento relativo alla chiamata od al richiamo alle armi è regolato dalle norme vigenti in materia.

Comunque all'artista del coro chiamato alle armi per assolvere gli obblighi di leva sarà corrisposta, a titolo di anticipo, l'indennità di anzianità maturata con un minimo pari a quello corrispondente ad un anno di anzianità.

Qualora l'artista del coro all'atto della chiamata alle armi non abbia maturato due anni di anzianità, il rapporto sarà risolto con la corresponsione delle indennità di cui all'art. 35.

Nel caso di cui al comma precedente l'Ente esaminerà con particolare considerazione la domanda di riassunzione presentata dal lavoratore entro due mesi dal termine del servizio militare.

Art. 39.

CASSA DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

Ciascun Ente istituirà una Cassa di assistenza straordinaria per i dipendenti artisti del coro.

Detta Cassa, che sarà regolata come da apposito regolamento predisposto d'accordo con gli organi rappresentativi designati dal complesso degli artisti del coro, avrà per scopo di intervenire con corresponsioni straordinarie in favore dei singoli artisti o di loro superstiti, in caso di riconosciuta particolare necessità.

La Cassa sarà alimentata con un contributo dell'Ente e con l'incasso netto di eventuali spettacoli effettuati a favore della Cassa stessa, con la prestazione gratuita degli artisti del coro.

Art. 40.

CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (C.N.A.L.S.)

Tutti gli artisti del coro verranno iscritti alla Cassa Nazionale di Assistenza Lavoratori dello Spettacolo.

Art. 41.

RADIO DIFFUSIONI

Agli artisti del coro che partecipino a trasmissioni radiofoniche sarà corrisposta l'indennità di trasmissione prevista dalla legge.

Art. 42.

CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI

Le parti sono d'accordo che con il presente contratto non si è inteso sostituire o modificare le condizioni più favorevoli esistenti contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 43.

CONTRIBUTO SINDACALE

Gli artisti del coro, autorizzano l'Ente a trattenere sulla loro retribuzione un contributo pari all'1% della retribuzione ed a versarlo mensilmente all'amministrazione dell'Organizzazione sindacale di categoria.

Art. 44.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La durata dell'intervallo tra le due prestazioni giornaliere, l'orario di inizio e di termine delle prestazioni stesse di cui all'art. 17 nonchè la ripartizione dello orario giornaliero nelle due prove ordinarie di cui al II comma dell'art. 18 potranno essere opportunamente modificati da ciascun Ente d'accordo con gli organi rappresentativi del coro in relazione alle esigenze locali.

La disposizione dell'art. 23 ultimo comma non è applicabile nel caso di spostamento per speciali e constatate esigenze del riposo settimanale per tutte le categorie che concorrono allo spettacolo. Tuttavia in tale caso l'Ente dovrà dare comunicazione agli interessati dello spostamento stesso entro le 48 ore precedenti. In difetto di tale osservanza la prestazione sarà considerata straordinaria.

Si considera caso di particolare necessità ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 39, il rimborso delle spese sostenute dall'artista in caso di infortunio sul lavoro.

Le parti rimangono d'intesa che qualora attraverso l'azione concorde delle associazioni di categorie interessate interverranno provvidenze governative che sistemino la finanza degli Enti l'anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici di anzianità previsti dall'art. 14 sarà riveduta.

Art. 45.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si considera in vigore presso ciascun Ente dall'inizio delle prestazioni per la stagione ufficiale 1946-47 e durerà sino al 31 dicembre 1947.

Qualora una delle parti non ne dia disdetta con un preavviso di almeno due mesi si intenderà prorogato di un altro anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GENNAIO 1947 PER I TERSICOREI DIPENDENTI DA ENTI LIRICI E SINFONICI

L'anno 1947 il giorno 28 del mese di gennaio in Roma nella Sede dell'AGIS, per specifica delega degli Enti Lirici e Sinfonici,

Tra

l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo rappresentata per delega del suo Presidente dall'Avv. *Francesco Saverio Cilenti,* Segretario generale dell'Associazione stessa, assistito dall'Avv. *Antonio Cantelli* nonchè dal Dott. *Antonio Ghiringhelli,* per l'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano, dall'Avv. *Antonio Angelucci,* per l'Ente Autonomo del Teatro dell'Opera di Roma e dall'Avv. *Cac* per l'Accademia di Santa Cecilia

e

la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo rappresentata dal suo Segretario generale Dott. *Guido Berardelli.* assistito dal Dott. *Mario De Sarlo* e dal Sig. *Vincenzo Babuscio Rizzo* della Federazione stessa, nonchè dai Professori *Ugo Corti* e *Luigi Casciana.*

Dopo cordiali discussioni cui hanno partecipato anche gli Enti Autonomi di Firenze, Genova e Palermo nonchè i Professori Scultetus, Valesio, Sgubbi, Cupo Pagano, Mari, Roidi, Savigni, Giarbella, Gambetti Aman,

si è stipulato il presente accordo collettivo di lavoro da valere per i tersicorei inscritti al Sindacato Nazionale Tersicorei, dipendenti dagli Enti Lirici e Sinfonici.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione dei tersicorei gli Enti si atterranno alle disposizioni emanate in materia dagli organi sindacali competenti nonchè a quelle previste dal presente contratto.

Gli Enti, nel determinare la scelta, salvo sostituzioni improvvise, per periodi non superiori a tre giorni, si avvarranno del parere degli organi rappresentativi designati dal corpo di ballo.

In caso di assunzione mediante concorso od esame, gli Enti chiameranno a far parte della Commissione giudicatrice anche due ballerini designati: uno dagli organi rapprentativi del corpo di ballo e l'altro dal Sindacato di categoria.

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto del quale copia sarà trasmessa all'interessato a cura dell'Ente.

In tale atto dovrà essere specificato:

a) la data di assunzione;

b) la categoria alla quale il ballerino viene assegnato ai sensi dell'articolo 8;

c) il trattamento economico iniziale.

Il tersicoreo dovrà esibire all'atto dell'assunzione:

a) il libretto di lavoro;

b) le tessere ed i libretti di assicurazione;

c) lo stato di famiglia.

L'Ente potrà richiedere:

a) il certificato di sana costituzione fisica:

b) la carta di identità;

c) il certificato penale;

d) gli eventuali attestati di studio o di lavoro.

Il tersicoreo dovrà inoltre notificare la sua dimora e segnalarne le eventuali variazioni.

L'Ente rilascerà al tersicoreo una tessera di riconoscimento.

Art. 2.

FORME DI ASSUNZIONE

Nel contratto a tempo indeterminato i periodi di sospensione del lavoro dovuti alle soste stagionali non risolvono il rapporto. Tuttavia ai fini del computo della anzianità, a tutti gli effetti, verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio, ivi comprese le sospensioni che, ai sensi del presente contratto, non interrompono l'anzianità (ferie, malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, permessi, etc.).

Le norme previste dal presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano, fino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, ad eccezione di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

I minimi di stipendio previsti nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi saranno maggiorati del 30 % per i tersicorei assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni e del 20 % per gli assunti con contratto a termine di durata fino a 60 giorni.

Nel caso che il contratto sia stipulato per una stagione, al tersicoreo competerà il trattamento previsto dal presente contratto ivi compresa l'indennità di anzianità in relazione ai mesi di effettivo servizio prestato.

Nei casi di una o più rinnovazione di contratti a tempo determinato o stagionale sarà riconosciuta al tersicoreo a tutti gli effetti del presente contratto e con decorrenza dalla prima rinnovazione, un'anzianità pari alla somma dei diversi periodi di effettivo lavoro pre-

stato alle dipendenze dello stesso Ente, sempre che in ciascun anno solare il tersicoreo presti la sua opera complessivamente per almeno 5 mesi.

Non saranno comunque considerati, agli effetti di cui sopra, i periodi di lavoro prestati anteriormente ad una interruzione superiore a due stagioni ufficiali, o ad un anno per gli Enti che svolgono una attività continuativa, fermo restando l'obbligo all'Ente stesso di corrispondere in tal caso la indennità di anzianità maturata in relazione ai mesi di effettivo servizio prestato.

Art. 3.

QUALIFICA IMPIEGATIZIA

Ai tersicorei assunti dagli Enti spetta a tutti gli effetti la qualifica impiegatizia e pertanto verranno loro applicate tutte le norme emanate o da emanare in leggi o accordi collettivi a carattere generale per gli impiegati dell'industria, in quanto compatibili con il presente contratto e con la specialità del rapporto.

Art. 4.

ASSUNZIONI FUORI PIAZZA

Ai tersicorei assunti in comuni diversi da quelli ove ha sede l'Ente, questo provvederà a rimborsare, prima dell'inizio della prestazione d'opera, le spese di viaggio in seconda classe per via terra ed in classe corrispondente alla seconda per via di mare nei limiti della riduzione prevista dalla Concessione IX.

Per ogni giornata di viaggio calcolata sulla base del tempo normalmente impiegato dagli ordinari mezzi di trasporto, sarà corrisposto al tersicoreo una indennità pari alla paga base giornaliera.

Inoltre ai tersicorei stessi l'Ente corrisponderà su loro richiesta, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno tre giorni di paga.

Con la corresponsione dell'ultima paga, in caso di scrittura a termine di durata inferiore ai cinque mesi, saranno rimborsate anche le spese di viaggio per il ritorno in sede, oltre il compenso di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

ASSUNZIONI TEMPORANEE

Il tersicoreo assunto in sostituzione, di un assente, dovrà essere avvertito per iscritto, all'atto della assunzione, della provvisorietà della prestazione.

Rientrato in servizio l'assente, il sostituto lascerà il posto senza diritto a preavviso.

Art. 6.

COMPORTO

Salva diversa pattuizione individuale, nel contratto a termine, all'inizio ed alla scadenza della scrittura è ammesso un comporto di un certo numero di giorni corrispondente a quello che, nella consuetudine, è indicato con la parola « circa ».

Qualora le parti non avessero pattuito una diversa durata, si intenderà stabilito un comporto di tre giorni.

Art. 7.

PROTESTA

L'Ente potrà risolvere anticipatamente il rapporto con il tersicoreo di nuova assunzione che su dichiarazione scritta della Direzione artistica risulti insufficiente.

Nell'adottare il provvedimento di protesta la Direzione artistica si avvarrà del parere degli organi rappresentativi designati dal corpo di ballo.

La dichiarazione di protesta non potrà in nessun caso avvenire prima della terza prova nè dopo la sesta e dovrà essere comunicata all'interessato per iscritto, specificandosene i motivi.

In caso di protesta valida il tersicoreo avrà diritto alla retribuzione di una giornata oltre quelle effettivamente lavorate nonchè al rimborso delle spese per l'eventuale viaggio di ritorno ai sensi dell'art. 4.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al ballerino assunto per concorso o per esame.

Art. 8.

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Ai tersicorei saranno corrisposte retribuzioni giornaliere non inferiori ai minimi di paga previsti dall'allegato accordo salariale in relazione alla categoria assegnata a ciascuno secondo la seguente tabella:

Primi ballerini;

Mimi e ballerini solisti;

Ballerini di fila di I categoria;

Ballerini di fila di II categoria.

I ballerini di fila di I categoria sono coloro che sono in possesso del diploma di una Accademia di Danze o hanno almeno 12 mesi di effettiva pratica professionale presso Enti lirici.

I ballerini di fila di II categoria sono coloro che non hanno i requisiti per appartenere alla I categoria. Tuttavia la permanenza in tali categorie avrà la durata di un anno o di due stagioni consecutive presso l'Ente stesso.

La retribuzione dei tersicorei, salvo quanto previsto dall'art. 25, è costituita dai minimi di paga in relazione alla categoria a ciascuno assegnata e da tutte le indennità previste dal presente contratto, nonchè dalla indennità di contingenza nella misura determinata dalle norme vigenti in materia.

Il conteggio di tali elementi della retribuzione deve essere specificato dettagliatamente all'atto del pagamento.

Art. 9.

COMPENSO PER LA PRESTAZIONE DI FIGURANTE

Qualora il tersicoreo sia chiamato a disimpegnare anche prestazioni di comparsa (o tramagnino), avrà diritto ad una maggiorazione pari al compenso attualmente in atto presso ciascun Ente per tale categoria.

Non si considerano comparsate quelle prestazioni che richiedono speciali attitudini artistiche.

Art. 10.

COMPENSO PER LA TRUCCATURA

La truccatura non limitata al viso sarà compensata con una indennità di L. 100 per spettacolo.

Le docce ed il fabbisogno per il trucco sono a carico dell'Ente.

Tuttavia tale indennità sarà ridotta a L. 50 qualora la truccatura stessa sia limitata ai soli arti superiori.

Art. 11.

PASSAGGIO TEMPORANEO DI CATEGORIA

Il tersicoreo può essere assegnato temporaneamente a categorie diverse da quella per la quale è stato scritturato purchè ciò non comporti peggioramento economico o menomazione morale oppure mutamento sostanziale della sua posizione.

Il tersicoreo che sostituisca temporaneamente altro tersicoreo di categoria superiore, in caso di impedimento, avrà diritto, per tutta la durata della sostituzione, in aggiunta alla sua retribuzione giornaliera, ad un assegno pari alla differenza tra la propria paga ed il minimo di paga giornaliero della categoria superiore alla quale sia temporaneamente assegnato.

Art. 12.

TREDICESIMA MENSILITÀ

In coincidenza della festività di Natale sarà corrisposta ai tersicorei una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dai tersicorei stessi.

Nel caso di periodi di lavoro inferiori ad un anno o di contratti stagionali ai tersicorei saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare di detta mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati.

Art. 13.

RECITE DIURNE E DOPPIE RECITE

Nei giorni in cui vengono effettuati concerti o spettacoli diurni non potranno essere richieste prove ordinarie.

Non si considerano esecuzioni diurne quelle effettuate nei giorni feriali in sostituzione dello spettacolo o concerto serale.

Allorchè vengono eseguiti due spettacoli nella stessa giornata, ai tersicorei sarà corrisposto un compenso pari al 100 per cento della paga giornaliera.

Art. 14.

TRATTAMENTO DI MISSIONE

Al tersicoreo inviato in missione in altra sede, l'Ente corrisponderà una diaria giornaliera pattuita di volta in volta.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato all'interessato con preavviso adeguato.

Art. 15.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Ai tersicorei per l'anzianità di servizio da maturare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, presso lo stesso Ente e nella medesima categoria di appartenenza, saranno corrisposti, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, maggiorazioni sulla retribuzione mensile nella misura sottoindicata.

— per il I e II biennio 4 %

— per i bienni dal III al X 5 %

Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene il tersicoreo maggiorato degli aumenti biennali precedentemente maturati.

Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In caso di aumento dei minimi, gli scatti di anzianità saranno calcolati percentualmente sui nuovi minimi.

Ai tersicorei in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto sarà riconosciuta una anzianità convenzionale massima di 4 anni, e, in deroga, a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, la conseguente percentuale relativa ai primi due bienni sarà applicata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto, sul minimo di stipendio della categoria.

Ai fini del computo dell'anzianità convenzionale di cui sopra, a ciascun ballerino saranno utilmente considerati i vari periodi di servizio prestato con qualsiasi forma contrattuale alle dipendenze dell'Ente purchè non vi sia stata una assenza non autorizzata di almeno due stagioni successive.

Rimane fermo il trattamento di miglior favore in atto presso gli Enti che in applicazione agli accordi interconfederali vigenti, hanno riconosciuto una maggiore anzianità ai fini dell'applicazione delle norme di cui sopra.

Art. 16.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ai tersicorei sarà corrisposta l'indennità di contingenza prevista e regolata dalle norme generali vigenti in materia per gli impiegati dell'industria.

Art. 17.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione sarà corrisposta direttamente dagli Enti ai tersicorei alla fine di ogni mese, nei casi di impiego stabile, e negli altri casi secondo gli usi aziendali.

Art. 18.

ORARIO DI LAVORO

Per la retribuzione stabilita il tersicoreo è tenuto alle seguenti prestazioni:

a) due prove ordinarie;

b) una prova ordinaria ed una antiprova generale;

c) una prova ordinaria ed una prova generale;

d) una prova ordinaria ed uno spettacolo, ovvero una prova generale di durata non superiore a due ore ed uno spettacolo, purchè tale prova generale non sia, per il ballo, in costume.

Fra le due prestazioni giornaliere dovrà intercorrere un intervallo non inferiore alle tre ore, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie.

I tersicorei dovranno trovarsi ai loro posti di lavoro almeno dieci minuti prima dell'orario stabilito per lo inizio della prestazione.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10; quelle serali non potranno protrarsi oltre le ore 1.

Le prove non potranno protrarsi oltre le ore 24.

Art. 19.

PROVE ORDINARIE

Le prove ordinarie possono essere di sala o di palcoscenico.

Le prove di sala avranno la durata complessiva di 4 ore e 30 suddivise in due prestazioni di 2 ore e 15 minuti ciascuna.

Nel corso di ciascuna prestazione sarà concesso un riposo di 15 minuti allo scadere della prima ora.

Le prove di scena in palcoscenico con pianoforte o con orchestra avranno la durata di due ore se antimeridiane e di tre ore se pomeridiane, comprensive di dieci minuti di riposo da concedersi allo scadere di ogni ora.

Tale riposo sarà di 15 minuti in caso di prove di soli balletti con pianoforte.

Le prove ordinarie dei primi ballerini potranno superare gli orari di cui sopra fino al limite di 5 ore e 30 minuti complessivi.

Art. 20.

PROVE MISTE

Di regola non potranno essere effettuate prove miste di palcoscenico e di sala da parte degli stessi elementi.

Qualora ciò non avvenga per esigenze eccezionali, la seconda parte della prestazione sarà considerata prova straordinaria.

Art. 21.

PROLUNGAMENTO DELLE PROVE ORDINARIE

Le prove ordinarie potranno essere prolungate occasionalmente.

In tal caso, oltre alla quota di indennità di contingenza saranno corrisposti i seguenti maggiori compensi:

— per la prima mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora, la paga spettante per mezz'ora di prestazione maggiorata del 75%; per ogni mezz'ora successiva o sua frazione la paga spettante per ogni mezz'ora maggiorata del 100%.

Si intenderà a tali effetti, per paga oraria, la paga giornaliera divisa per quattro e cinquanta.

Art. 22.

LAVORO NOTTURNO

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 e le ore 8, sarà compensato con i criteri di cui all'articolo precedente, ma in misura raddoppiata.

Le ore di prestazione straordinarie e delle antiprove generali che dovessero protrarsi oltre le ore 24, saranno compensate con i compensi previsti per tali prestazioni ma in misura raddoppiata.

Art. 23.

ANTIPROVE E PROVE GENERALI

L'antiprova, se eseguita in costume e truccatura e la prova generale seguono la disciplina dello spettacolo.

E' facoltà del datore di lavoro eseguire, senza corrispondere maggiorazioni di paghe, una prova generale per ogni opera che va in scena e, per le opere di nuovo allestimento nel Teatro, una antiprova generale ed una prova generale.

La durata delle antiprove e delle prove generali resta fissata in 4 ore, e se di solo balletto, in 3 ore.

Art. 24.

PROVE STRAORDINARIE

Qualora l'Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al tersicoreo un compenso globale pari al 70 per cento della paga giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta oltre il 50 per cento dell'indennità di contingenza giornaliera.

La durata massima delle prove straordinarie non potrà superare l'orario stabilito per le corrispondenti prove ordinarie.

Il compenso stabilito sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunga il predetto orario massimo

Art. 25.

INDENNITÀ SPECIALE

Al tersicoreo sarà corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 50 a titolo di rimborso forfettario per la spesa sostenuta per le scarpine da ballo.

Tale indennità non è computabile a nessun effetto nella retribuzione.

Le scarpine da ballo necessarie per gli spettacoli saranno fornite dall'Ente.

Art. 26.

RIPOSO SETTIMANALE

Il tersicoreo avrà diritto ad un giorno di riposo settimanale retribuito.

Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito all'inizio della stagione ed indicato in apposita tabella da esporsi in luogo accessibile agli interessati.

La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente spostata nel corso della stessa settimana solo per speciali esigenze previamente constatate dagli organi rappresentativi del complesso.

Art. 27.

SPETTACOLI DI SOLO BALLO

Al tersicoreo che partecipi, in spettacoli di solo ballo, ad almeno due balletti, competerà la maggiorazione del 100 per cento sulla paga giornaliera.

Uguale maggiorazione spetterà anche nel caso che venga eseguito più di un balletto in completamento di spettacolo.

Art. 28

RICORRENZE FESTIVE

Sono giorni festivi agli effetti del presente contratto, quelli considerati tali dallo Stato agli effetti civili, nonchè la Festa del Patrono locale, il lunedì di Pasqua ed il 26 dicembre.

Per le festività nazionali si applicheranno le particolari disposizioni legislative e gli accordi sindacali al riguardo.

Nei giorni di cui sopra potrà essere richiesta una sola delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 18.

Ove il tersicoreo debba prestare la propria opera nelle giornate di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, ferma restando la limitazione ad una prestazione, avrà diritto alla maggiorazione del 100 per cento sulla retribuzione giornaliera.

Tuttavia tale maggiorazione, in caso di doppio spettacolo, sarà applicata per uno solo di essi.

Art. 29.

FERIE

Al tersicoreo, per ogni anno di anzianità di servizio, sarà concesso un periodo di ferie retribuite della durata di 24 giorni.

In caso di risoluzione del rapporto, di scadenza del termine del contratto a tempo determinato o stagionale oppure di sospensione del servizio per soste stagionali, ove non sia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, al tersicoreo saranno corrisposte le ferie stesse o l'indennità sostitutiva in proporzione dei mesi di servizio prestato.

Le ferie non potranno essere effettuate in periodi di preavviso.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi o in giorni di riposo settimanale.

Nel fissare l'epoca di dette ferie sarà tenuto conto da parte dell'Ente, compatibilmente con le esigenze di servizio degli eventuali desideri del tersicoreo.

Art. 30.

PERMESSI ED ASPETTATIVA

Al tersicoreo che ne faccia domanda l'Ente può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve durata per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la retribuzione.

Tali permessi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie.

Al tersicoreo, per gravi motivi privati o per necessità dipendenti da cariche pubbliche o sindacali, da valutarsi dall'Ente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso un periodo di aspettativa per un periodo massimo di sei mesi senza alcuna corresponsione nè decorrenza di anzianità.

Tale aspettativa sarà concessa a richiesta dello interessato, anche nel caso che, alla scadenza del periodo utile per la conservazione del posto in caso di malattia, di cui all'art. 32, il ballerino non sia ancora clinicamente guarito o abbia ancora necessità di cure.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il tersicoreo usa dell'aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla e, nel caso di cui al secondo comma, se presti senza autorizzazione dell'Ente la propria opera in altri corpi di ballo, il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.

Art. 31.

LICENZA STRAORDINARIA IN CASO DI MATRIMONIO

In caso di matrimonio saranno concessi al tersicoreo assunto a tempo indeterminato, oppure con contratto a termine o stagionale di durata superiore a 4 mesi, 15 giorni di licenza straordinaria regolarmente retribuita e non computabile nel periodo di ferie.

Art. 32.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

L'assenza per malattia o infortunio deve essere immediatamente comunicata salvo casi di impedimento, e giustificata entro le 48 ore successive.

L'Ente avrà facoltà di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia.

Qualora si verifichi una interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, l'Ente conserverà al tersicoreo assunto con contratto a tempo indeterminato, il posto senza interruzione di anzianità per un periodo di mesi 5 in caso di anzianità fino a due anni, di mesi 6 fino a 5 anni, di mesi 9 fino a 10 anni e di mesi 12 ove l'anzianità superi i 10 anni.

Nel corso di un anno il trattamento sopra previsto potrà essere fruito dal lavoratore una sola volta, continuativamente o in più riprese, cumulandosi cioè i singoli periodi di interruzione qualora la malattia sia divenuta cronica o si verifichino ricadute.

Qualora, però, nel corso dello stesso anno il lavoratore che abbia già fruito totalmente o in parte del trattamento di malattia cui ha diritto, incorra in altra malattia, la quale abbia cause e caratteri del tutto indipendenti dalla prima, il trattamento stesso sarà riapplicato.

Agli effetti delle norme sopra stabilite l'anno si intende avere inizio dal primo giorno di assenza per malattia.

Il lavoratore non può rifiutarsi di ricevere il medico o i medici di fiducia dell'Ente e di sottoporsi alla loro visita sotto pena di perdere i benefici del trattamento.

Il lavoratore il quale ha notificato la sua assenza per malattia non può lasciare la propria abitazione senza averne data preventiva comunicazione all'Ente.

Durante il periodo di malattia l'Ente corrisponderà al tersicoreo l'intera retribuzione per la prima metà del periodo di conservazione del posto e mezza retribuzione per il rimanente periodo.

Se l'interruzione di servizio supera i limiti massimi di cui sopra l'Ente, ove licenzi il tersicoreo, gli corrisponderà l'indennità di anzianità nonchè l'indennità sostitutiva del preavviso.

La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al trattamento di cui sopra fino alla scadenza del periodo stesso.

Il tersicoreo, qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non gli consenta di riprendere servizio, potrà chiedere la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità di anzianità e alla indennità sostitutiva del preavviso.

Ove ciò non avvenga e l'Ente non provveda al licenziamento del lavoratore, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

Al ballerino assunto con contratto a termine stagionale, il trattamento di malattia sarà applicato al massimo fino alla scadenza della scrittura.

Le indennità corrisposte da Istituti previdenziali ai quali il datore di lavoro concorra con propri contributi, assorbono fino alla concorrenza dell'ammontare il trattamento economico di cui sopra.

Art. 33.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

L'Ente dovrà assicurare contro gli infortuni presso un accreditato Istituto di Assicurazione il tersicoreo con polizza collettiva od individuale che assicuri, in caso di infortunio, la corresponsione a titolo di indennità per inabilità temporanea dell'intera retribuzione percepita alla data dell'infortunio ed una adeguata indennità per eventuale inabilità permanente secondo le tabelle in atto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le spese di cura, ortopediche ecc. a seguito di infortunio saranno a carico della Cassa di Assistenza di cui all'articolo 44.

Ove non esista detta Cassa sarà provveduto a carico dell'Ente il quale potrà rivalersi sulla Cassa all'atto della costituzione.

Art. 34.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per i casi di interruzione dovuta a gravidanza o puerperio ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, l'Ente conserverà alla ballerina il posto per un periodo di 6 mesi corrispondendole l'intera retribuzione durante 4 mesi e mezzo.

L'Ente ha facoltà di dedurre da tale retribuzione quanto l'interessata percepirà per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per lo stesso titolo.

Ove durante il periodo di cui al primo comma sopravvenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate nell'art. 32 del presente contratto quando risultino più favorevoli alla ballerina a decorrere dal primo giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe a tutti gli effetti il decorso dell'anzianità di servizio.

In caso di contratto a tempo determinato il trattamento di cui sopra sarà effettuato, non oltre la scadenza del termine.

Art. 35.

DIVIETI E NORME DISCIPLINARI

Il tersicoreo è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'Ente in appositi regolamenti interni, purchè essi non contrastino con le disposizioni del presente accordo e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Il tersicoreo non potrà, per qualsiasi ragione farsi sostituire senza previo consenso scritto della direzione.

In nessun caso il manifesto al pubblico costituirà impegno per l'Ente.

Art. 36.

NORME DISCIPLINARI

Le infrazioni al presente contratto o al regolamento dell'Ente di cui all'articolo 35 potranno essere punite con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore alle tre ore di paga;

d) sospensione dal lavoro, o dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;

e) licenziamento senza preavviso e senza indennità.

La sanzione di cui alla lettera *d*) si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere *a*), *b*) e *c*).

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del tersicoreo colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.

Tuttavia l'indennità di anzianità sarà corrisposta anche nel caso di cui al comma precedente al tersicoreo che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio a meno che la mancanza da lui commessa non costituisca reato.

Art. 37.

ASSENZE

Salvo quanto previsto per il caso di malattia ogni impedimento che non consenta al tersicoreo di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio, dovrà essere comunicato all'Ente immediatamente, salvo giustificato motivo.

Il tersicoreo che, chiamato in servizio, non si presenti per una intera stagione sarà considerato dimissionario.

Art. 38.

TERMINE DI PREAVVISO

Il rapporto di impiego del tersicoreo scritturato a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso notificato per iscritto i cui termini sono così stabiliti:

a) 1 mese per i tersicorei che abbiano una anzianità fino a 2 anni;

b) 2 mesi per tersicorei che abbiano una anzianità fino a 4 anni;

c) 3 mesi per i tersicorei che abbiano una anzianità fino a 9 anni;

d) 4 mesi per i tersicorei che abbiano una anzianità oltre i 9 anni.

Il termine di preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini predetti deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo di retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

In caso di risoluzione del rapporto da parte del tersicoreo per cause attribuibili al datore di lavoro e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta, oltre all'indennità di anzianità, anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 39.

CERTIFICATI DI SERVIZIO

In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'Ente rilascerà al tersicoreo, all'atto della cessazione del servizio e nonostante qualsiasi contestazione eventualmente in corso, un certificato di servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale il tersicoreo è stato occupato presso l'Ente e della categoria alla quale ha appartenuto.

Art. 40.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di licenziamento al tersicoreo spetterà, oltre all'indennità di preavviso, una indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio.

Le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Alla stessa indennità avrà diritto il tersicoreo in caso di dimissioni, purchè abbia ottemperato all'obbligo di preavviso di cui all'art. 38.

Art. 41.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del tersicoreo spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il IV grado viventi a suo carico il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di licenziamento e di preavviso) a termine degli artt. 38 e 40 fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza (Cassa Malattia, Previdenza, Assicurazioni varie), compiuti dall'Ente

In caso di mancanza di coniuge o di congiunti viventi a carico entro il IV grado l'Ente corrisponderà una somma corrispondente al trattamento previsto, ai figli ed al coniuge del tersicoreo non viventi a carico di questi.

L'Ente potrà richiedere che la convivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà a norma di legge.

Art. 42.

ANTICIPATA RESCISSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE

Nelle assunzioni con contratto a termine l'anticipata rescissione del rapporto non dovuta a ragioni disciplinari, porterà la parte inadempiente al pagamento a favore dell'altra parte della somma che il tersicoreo avrebbe percepito dal giorno della interruzione del rapporto fino al termine di scadenza del contratto.

Art. 43.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

Il periodo di servizio passato alle armi, sia per richiamo che per chiamata di leva, sarà utilmente computato agli effetti dell'anzianità.

Il trattamento relativo alla chiamata o al richiamo alle armi è regolato dalle norme vigenti in materia.

Comunque al tersicoreo chiamato alle armi per assolvere agli obblighi di leva, sarà corrisposta, a titolo di anticipo, l'indennità di anzianità maturata con un minimo pari a quello corrispondente ad un anno di anzianità.

Qualora il tersicoreo all'atto della chiamata alle armi non abbia maturato i due anni di anzianità il rapporto sarà risolto con la corresponsione della indennità di cui all'art. 40.

Nel caso di cui al comma precedente l'Ente esaminerà con particolare considerazione la domanda di riassunzione presentata dal tersicoreo entro due mesi dal termine del servizio militare.

Art. 44.

CASSA DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

Ciascun Ente costituirà una Cassa di Assistenza Straordinaria per i dipendenti tersicorei.

Detta Cassa, che sarà regolata come da apposito regolamento predisposto d'accordo con gli organi rappresentativi designati dal corpo di ballo, avrà per scopo di intervenire con corresponsioni straordinarie dei singoli ballerini e dei loro superstiti, in caso di riconosciuta particolare necessità.

La Cassa sarà alimentata con un contributo dell'Ente e con l'incasso netto di eventuali spettacoli effettuati a favore della Cassa stessa, con la prestazione gratuita dei tersicorei.

Art. 45

CASSA DI ASSISTENZA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (C.N.A.L.S.)

I tersicorei verranno inscritti alla Cassa Nazionale di Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo.

Art. 46.

CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI

Le parti sono d'accordo che con il presente contratto non si è inteso sostituire o modificare le condizioni più favorevoli esistenti contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 47.

CONTRIBUTO SINDACALE

I tersicorei autorizzano l'Ente a trattenere sulla loro retribuzione il contributo pari all'1 per cento e a versarlo mensilmente alla amministrazione dell'organizzazione sindacale di categoria.

Art. 48.

PREVIDENZA

A favore dei tersicorei regolati dal presente contratto è istituito un trattamento di previdenza mediante contributi mensili a carico degli Enti e dei tersicorei.

I contributi vengono fissati rispettivamente nella misura del 6% e 3%. Tali percentuali sono elevate all'8% e 4% per i tersicorei che alla data del presente contratto hanno superato l'età di anni 25.

Il contributo dovuto dal tersicoreo verrà trattenuto dall'Ente all'atto della corresponsione della retribuzione secondo le norme che saranno fissate nel regolamento di tale previdenza.

Il regolamento della Previdenza previsto dal presente articolo verrà stabilito con accordo che farà parte integrante del presente contratto.

Art. 49.

CHIARIMENTO A VERBALE

1) La disposizione dell'art. 26 ultimo comma, non è applicabile nel caso di spostamento per speciali e constatate esigenze del riposo settimanale per tutte le categorie che concorrono allo spettacolo.

Tuttavia in tal caso l'Ente dovrà darne comunicazione agli interessati entro le 48 ore precedenti. In difetto di tale osservanza la prestazione sarà considerata straordinaria.

2) Per il Teatro dell'Opera di Roma l'orario delle prove ordinarie di sala rimane quello attualmente in vigore presso l'Ente. Tuttavia sino ad un massimo di una volta alla settimana tale orario potrà essere protratto, per particolari esigenze, di mezz'ora.

3) L'orario delle prestazioni giornaliere, salvo casi eccezionali, sarà comunicato agli interessati al termine della seconda prestazione del giorno precedente.

4) Nelle indennità corrisposte da Istituti previdenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 32 non sono comprese le eventuali sovvenzioni corrisposte dalla Cassa di Assistenza straordinaria istituita ai sensi dell'art. 44.

5) Il trattamento di previdenza di cui all'art. 48 assorbe e sostituisce la previdenza impiegati dell'industria di cui al contratto collettivo in data 23 agosto 1937. Per il computo dei contributi saranno applicate le norme in vigore per la previdenza impiegati dell'industria.

6) Le parti danno atto che i supplenti debbono partecipare a tutte le prove cui partecipano i titolari.

7) Le eventuali prestazioni degli Allievi del Centro di Danze ed il trattamento economico relativo saranno regolati di volta in volta d'accordo con gli organi rappresentativi del corpo di ballo.

Art. 50.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si considera in vigore dal 1º ottobre 1946 al dicembre 1947.

Qualora una delle parti non ne dia disdetta con un preavviso di almeno due mesi si intenderà rinnovato per un anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 657.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari e dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese, nonchè dei professori di orchestra dipendenti da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948 per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e il Sindacato Nazionale dei Professori di Orchestra, con l'intervento della Federazione Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 7 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;

Visto l'accordo 14 aprile 1951, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto, per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 14 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;

Visto l'accordo 29 ottobre 1952, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, Teatri, con l'intervento dell'Unione Nazionale Capocomici Italiani, e il Sindacato Nazionale Professori di Orchestra, con l'intervento della Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 14 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;

Visto l'accordo 6 dicembre 1955, per i professori di orchestra scritturati dai teatri ove agiscono compagnie di rivista, stipulato tra la Associazione Nazionale Esercenti Teatri, l'Unione Nazionale Capocomici Italiani, con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Italiana Autonoma dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 14 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;

Visto l'accordo 22 ottobre 1948 per i professori di orchestra dipendenti da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 130 del 25 novembre 1960, n. 134 del 21 dicembre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti i lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

il contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948, relativo ai professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari;

l'accordo integrativo del contratto collettivo che precede, stipulato in data 14 aprile 1951 per i professori di orchestra dipendenti dalle suddette imprese oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le imprese medesime;

l'accordo 29 ottobre 1952 integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948;

l'accordo 6 dicembre 1955 per i professori di orchestra dipendenti dai teatri ove agiscono compagnie di rivista;

l'accordo 22 ottobre 1948, relativo ai professori di orchestra scritturati da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori di orchestra dipendenti dalle imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari e dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese, nonchè di tutti i professori di orchestra dipendenti da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 190. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 MARZO 1948 PER I PROFESSORI DI ORCHESTRA DIPENDENTI DA IMPRESE DI OPERETTA, RIVISTA, VARIETA, AVANSPETTACOLO E SPETTACOLI SIMILARI

L'anno 1948, il giorno 7, del mese di marzo, in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal Vice Presidente, dott. ing. *Michele Sucini*, assistito dai sigg. *Anervi, De Barberi, Gigante, Leoni, Sbisà, Tupini, Vianello*, nonchè dagli avvocati *Francesco Saverio Cilenti* ed *Antonio Cantelli*

e

il SINDACATO NAZIONALE DEI PROFESSORI DI ORCHESTRA, rappresentato dal suo Segretario, prof. *Arturo Abbà*, assistito dai sigg. *Barsotti, Battisti-D'Amario, Del Mare, Gambetti, Giarrizzo, Mantovani, Morelli, Panfili, Spinosa, Tamarindo, Valdinoci* e *Verde*

con l'intervento della FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal dott. *Guido Berardelli*, dal dott. *Mario De Sarlo* e dal sig. *Vincenzo Babuscio*,

è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i professori di orchestra dipendenti dalle imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI SULL'ASSUNZIONE, SULL'ORARIO DI LAVORO E SULLA RETRIBUZIONE

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione ed il collocamento dei professori di orchestra saranno osservate le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonchè quelle previste nel presente contratto.

L'assunzione, che potrà avvenire con scrittura teatrale o contratto a termine o a tempo indeterminato, dovrà risultare da atto scritto, compilato antecedentemente all'inizio della prestazione, copia del quale sarà consegnata all'interessato.

In tale atto dovrà essere specificato:

a) la data di assunzione;

b) il trattamento economico;

c) in caso di contratto a termine, la durata della prestazione.

Il professore di orchestra dovrà esibire all'atto della assunzione:

a) il libretto di lavoro;

b) le tessere ed i libretti di assicurazione;

c) lo stato di famiglia.

Art. 2.

ASSUNZIONI FUORI PIAZZA

Ai professori di orchestra assunti in comuni diversi da quello ove risiedono, il datore di lavoro provvederà a rimborsare, prima dell'inizio della prestazione d'opera, le spese di viaggio nei limiti della riduzione prevista dalla Concessione IX, nonchè le spese di trasporto per i seguenti strumenti: violoncello, contrabbasso, arpa, sax baritono, batteria, nonchè per i complessi formati organicamente, dell'eventuale repertorio e dei leggii, qualora questi fossero richiesti.

Inoltre ai professori di orchestra, prima della partenza, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere un anticipo di retribuzione la cui misura sarà determinata, d'accordo tra le parti, in rapporto alla durata del contratto e che, comunque, non potrà essere inferiore a tre giorni di retribuzione.

Con la corresponsione dell'ultima paga il datore di lavoro rimborserà al professore di orchestra le spese di viaggio del ritorno nonchè quelle per il trasporto degli strumenti nei limiti di cui al 1° e 2° comma del presente articolo.

Art. 3.

ASSUNZIONI TEMPORANEE

Il professore di orchestra assunto in sostituzione di altro professore assente, dovrà essere avvertito, all'atto della sua assunzione, della provvisorietà del rapporto che si risolverà di diritto senza alcun preavviso, all'atto in cui riprenderà servizio il professore di orchestra sostituito.

Art. 4.

PROTESTA

Il datore di lavoro, su conforme parere scritto del direttore del complesso orchestrale, potrà protestare il professore di orchestra che risulti insufficiente.

La protesta dovrà avvenire non oltre la terza giornata di prestazione e dovrà immediatamente essere comunicata all'interessato, specificandone i motivi.

Al professore di orchestra protestato sarà corrisposta oltre la retribuzione delle prestazioni effettivamente eseguite, una giornata di retribuzione.

Se trattasi di professore di orchestra assunto fuori piazza, il datore di lavoro gli rimborserà anche le spese di viaggio per il ritorno in sede ai sensi dell'art. 2.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

Per il compenso stabilito il professore di orchestra è tenuto ad effettuare le seguenti prestazioni:

Operette:

due prove ordinarie della durata complessiva di 5 ore;

oppure

una prova ordinaria della durata di due ore ed una prova generale della durata non superiore a quattro ore;

oppure

una prova ordinaria della durata di due ore ed uno spettacolo;

oppure

una prova generale continuativa della durata di cinque ore;

oppure

una prova generale in due periodi giornalieri della durata complessiva di sei ore.

Rivista, Varietà, Avanspettacolo e Spettacoli similari:

due prove ordinarie della durata complessiva di cinque ore;

oppure

una prova ordinaria della durata di due ore ed una prova generale di durata non superiore a quattro ore;

oppure

una prova generale continuativa della durata di cinque ore;

oppure

una prova generale in due periodi giornalieri della durata complessiva di sei ore;

oppure

una prova ordinaria di due ore ed uno spettacolo, nel caso di rivista, varietà o spettacolo similare, e due spettacoli nel caso di avanspettacolo.

In questa ultima ipotesi, nell'ambito della settimana di calendario, le prove potranno essere raggruppate in due prove giornaliere, di tre ore ciascuna, da effettuarsi in giorni diversi.

Durante le prove sarà concesso un riposo di 10 minuti dopo ciascuna ora.

Le prove ordinarie, le prove generali e gli spettacoli non potranno protrarsi oltre le ore una antimeridiane.

Art. 6.

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Le tabelle delle categorie e dei relativi minimi di paga saranno stabilite da apposito contratto integrativo in relazione alle seguenti classificazioni delle aziende:

Imprese capocomicali:

1) formazione primaria;
2) formazione secondaria;
3) formazioni minime.

Esercizi teatrali:

1) teatri di 1ª categoria (teatri siti nei capoluoghi di provincia);
2) teatri di 2ª categoria (teatri siti nelle altre località della provincia).

Esercizi cinema-teatrali:

1) esercizi di categoria extra e 1ª;
2) esercizi di categoria 2ª;
3) esercizi di categoria 3ª;
4) esercizi di categoria 4ª e 5ª.

I contratti integrativi di cui al presente articolo dovranno essere stipulati dalle Associazioni territoriali entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO E LAVORO FESTIVO

Agli effetti del presente articolo:

— si considera lavoro straordinario quello eccedente la prestazione ed i limiti di orario previsti nell'art. 5;

— si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore una alle ore otto antimeridiane;

— si considera lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo quanto disposto negli articoli successivi, sarà retribuito con le percentuali di maggiorazione appresso stabilite:

— lavoro straordinario diurno in prolungamento: 40 % per la prima ora e 60 % per le ore successive;

— lavoro straordinario diurno non in prolungamento: 50 %;

— lavoro notturno e lavoro festivo: 60 %;

— lavoro straordinario notturno e lavoro straordinario festivo: 80 %.

Le percentuali maggiori assorbono le minori.

Nel caso di lavoro straordinario in prolungamento, il compenso non potrà essere inferiore a quello equivalente a due ore di prestazione.

Art. 8.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Il pagamento delle retribuzioni sia ai professori di orchestra assunti a tempo determinato che a quelli assunti a tempo indeterminato verrà effettuato a settimana.

Le parti potranno direttamente e di comune accordo convenire un diverso periodo che, però, in ogni caso, non potrà essere superiore al mese.

Art. 9.

PRESTAZIONI E SPETTACOLI ALL'APERTO

Qualora le prestazioni o gli spettacoli abbiano luogo all'aperto ed il maltempo non permetta la loro esecuzione, al professore di orchestra spetterà l'intera retribuzione giornaliera qualora le prestazioni o gli spettacoli abbiano avuto inizio. Tale compenso sarà ridotto a metà se le prestazioni o gli spettacoli non abbiano potuto iniziarsi.

Ai professori di orchestra assunti fuori piazza sarà comunque dovuta l'intera retribuzione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai professori di orchestra che seguono la compagnia, ai quali sarà praticato lo stesso trattamento goduto dagli artisti che fanno parte della compagnia.

Art. 10.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

L'indennità di trasferta sarà concordata tra le parti interessate, di volta in volta, in relazione al giro della compagnia.

I professori di orchestra che possono essere trasferiti dalla loro sede di assunzione insieme alla compagnia non potranno superare il numero di sei.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SCRITTURE TEATRALI O CONTRATTO A TERMINE

Art. 11.

CONTRATTO A TERMINE O SCRITTURA TEATRALE

L'assunzione a tempo determinato o scrittura teatrale dovrà risultare da atto scritto.

Si considererà contratto a tempo determinato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine escluso il caso che si tratti di una rinnovazione stabilita per portare a compimento il giro artistico del complesso o della compagnia di cui il professore di orchestra fa parte, oppure in riferimento ad una protratta attività di spettacoli.

Tuttavia le rinnovazioni di cui sopra non potranno essere superiori a due.

La seconda rinnovazione dovrà avvenire con l'assenso del sindacato provinciale di categoria.

Art. 12.

INDENNITÀ SPECIALE PER I CONTRATTI A TERMINE

Ai professori di orchestra assunti con contratto a tempo determinato o scrittura teatrale, verrà corrisposta una speciale indennità pari al 42 % della retribuzione minima prevista dai contratti integrativi in sostituzione delle ferie, della tredicesima mensilità, dell'indennità di anzianità, del pagamento delle festività, infrasettimanali, del giorno di riposo settimanale e dell'indennità di caropane.

Per le festività nazionali si applicheranno le norme vigenti in materia.

Art. 13.

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEL LAVORO

In caso di interruzione eccezionale dello spettacolo per ordine di autorità o per altre cause di forza maggiore, al professore di orchestra sarà corrisposta, per un periodo massimo di tre giorni, il 40 % della retribuzione prevista dal contratto individuale.

Trascorso il termine di cui sopra, l'impresa potrà risolvere la scrittura senza obbligo di corresponsione di alcuna indennità.

Ove la risoluzione non abbia luogo il professore di orchestra avrà diritto a percepire il compenso di cui al primo comma del presente articolo per altri due giorni e, a decorrere dal sesto giorno di sospensione, verrà retribuito con l'intera retribuzione.

Art. 14.

PRESTAZIONI SPECIALI

I professori di orchestra hanno l'obbligo, se richiesti, di prestare la loro opera anche sul palcoscenico.

In tal caso avranno diritto ad una maggiorazione del 20 % sulla retribuzione globale, se la prestazione è in costume, e del 10 % se la prestazione non è in costume.

Nelle formazioni di orchestra in cui il pianista o altro strumentista assuma il ruolo di direttore di orchestra sarà a questo corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione del 30 % rispetto alle retribuzioni delle prime parti.

In caso di doppio spettacolo spetterà al professore d'orchestra:

— per l'operetta un compenso pari al 100 % della retribuzione giornaliera esclusa la contingenza;

— per la rivista, varietà e spettacoli similari un compenso pari al 75 % della retribuzione globale.

Nel caso che vengano eseguiti continuativamente o per più giorni nel corso della settimana, doppi spettacoli, le parti concorderanno la retribuzione per il secondo spettacolo.

Per l'avanspettacolo, il terzo spettacolo ed i successivi verranno retribuiti con il 25 % della retribuzione globale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 15.

FERIE

Il professore di orchestra per ogni anno di servizio prestato, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a 20 giorni.

Il riposo annuale ha di regola carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorno festivo.

Nel fissare l'epoca delle ferie il datore di lavoro terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del professore di orchestra.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'annata, il professore di orchestra avrà diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, si arrotondano al mese intero.

Art. 16.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Al professore di orchestra, in coincidenza della festività natalizia, sarà corrisposta una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile dallo stesso percepita.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il decorso dell'anno, il professore di orchestra avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si arrotondano al mese intero.

Art. 17.

RIPOSO SETTIMANALE

Al professore di orchestra spetta un giorno di riposo settimanale.

Art. 18.

GIORNI FESTIVI

Sono giorni festivi agli effetti del presente contratto quelli considerati tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e, in eventuale sostituzione della domenica, il giorno di riposo settimanale compensativo.

Nei giorni di cui sopra, sarà corrisposto ai professori di orchestra il normale stipendio intendendosi per tale quello che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale di cui all'articolo 5.

In caso di prestazione di lavoro nelle predette festività oltre allo stipendio di cui al secondo comma del presente articolo, spetterà una retribuzione giornaliera globale calcolata come quella normalmente corrisposta nei giorni feriali.

Per le festività nazionali si applicheranno le norme vigenti in materia e le loro eventuali successive modifiche.

Art. 19.

PRESTAZIONI SPECIALI

I professori di orchestra hanno l'obbligo, se richiesti, di prestare la loro opera anche sul palcoscenico.

In tal caso avranno diritto ad una maggiorazione del 23 % sulla retribuzione, se la prestazione è in costume, e dell'11 % se la prestazione non è in costume.

Nelle formazioni di orchestra in cui il pianista o altro strumentista assuma il ruolo di direttore di orchestra, sarà a questo corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione del 30 % rispetto alle retribuzioni delle prime parti.

In caso di doppio spettacolo spetterà al professore di orchestra, in qualunque caso, un compenso pari all'85 % della retribuzione giornaliera, a lui dovuta nei giorni feriali, compresa la contingenza.

Nel caso che vengano eseguiti continuativamente o per più giorni nel corso della settimana, doppi spettacoli, le parti concorderanno la retribuzione per il secondo spettacolo.

Per l'avanspettacolo, il terzo spettacolo ed i successivi verranno retribuiti con il 28 % della retribuzione.

Art. 20.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Il rapporto di lavoro del professore di orchestra non potrà essere risolto da nessuna delle due parti, senza un preavviso notificato per iscritto all'altra parte, i cui termini rimangono così stabiliti:

— 15 giorni per i professori di orchestra che abbiano una anzianità di servizio fino a due anni;

— 1 mese per i professori di orchestra che abbiano una anzianità di servizio fino a cinque anni;

— 2 mesi per i professori di orchestra che abbiano una anzianità di servizio fino a dieci anni;

— 3 mesi per i professori di orchestra che abbiano una anzianità di servizio oltre i dieci anni.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma del presente articolo, di troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Art. 21.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di licenziamento, al professore di orchestra spetterà, per l'anzianità maturata successivamente all'entrata in vigore del presente contratto, un'indennità pari ad un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato.

L'indennità di cui sopra assorbe e sostituisce la previdenza impiegati industria di cui al contratto collettivo in data 5 agosto 1937, stipulato tra la Confederazione degli Industriali e la Confederazione dei Lavoratori dell'Industria.

Per l'anzianità maturata precedentemente alla entrata in vigore del presente contratto valgono le norme del contratto per gli impiegati dell'industria 5 agosto 1937, nonchè quelle dei successivi accordi interconfederali.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi con arrotondamento al mese intero delle frazioni superiori ai quindici giorni.

Art. 22.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del professore di orchestra spetterà al coniuge o ai congiunti non oltre il quarto grado viventi a suo carico il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di anzianità e di preavviso) fatta deduzione di quanto essi abbiano a percepire per eventuali atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro o a cui lo stesso ha partecipato con propri contributi.

In caso di mancanza del coniuge o dei congiunti viventi a suo carico entro il quarto grado, il datore di lavoro verserà una somma corrispondente al trattamento predetto ai figli ed al coniuge del professore di orchestra non viventi a suo carico.

Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà a termini di legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23.

ASSENZE

Ogni impedimento che non consenta al professore di orchestra di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio, dovrà essere comunicato all'azienda immediatamente, salvo giustificato motivo.

Art. 24.

DIVIETI E NORME DISCIPLINARI

Il professore di orchestra è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla impresa in apposito regolamento interno, purchè esse non contrastino con quelle del presente accordo o rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Il professore di orchestra non potrà per qualsiasi ragione farsi sostituire senza previo consenso scritto della direzione.

Art. 25.

NORME DISCIPLINARI

Le infrazioni al presente contratto e al regolamento dell'azienda di cui all'articolo precedente, potranno essere punite con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore a tre ore di paga;

d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio per un periodo non superiore a cinque giorni;

e) licenziamento senza preavviso o senza indennità.

La sospensione di cui alla lettera *d*) si può applicare in quelle mancanze che, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare una adeguata sanzione nelle disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*).

Il licenziamento senza indennità o senza preavviso potrà essere applicato nei confronti del professore di orchestra colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto i quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 26.

SERVIZIO MILITARE

Per il trattamento relativo alla chiamata o al richiamo alle armi si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

Art. 27.

CONTRIBUTO SINDACALE

I professori di orchestra autorizzano i datori di lavoro a trattenere sulla loro retribuzione un contributo pari all'1 % da versarsi mensilmente alla amministrazione dell'organizzazione sindacale dei professori di orchestra.

Art. 28.

MANCANZA NULLA OSTA DI AGIBILITÀ

L'esercente di un teatro o di un cinema-teatro, che scritturi una compagnia non munita del nulla osta di agibilità rilasciato ai sensi delle norme vigenti in materia, limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni è solidalmente responsabile con il capocomico della compagnia stessa verso i singoli professori di orchestra da lui dipendenti del presente contratto e degli accordi ad esso integrativi.

Semprechè la natura del rapporto non comporti una diretta responsabilità, l'esercente di un teatro o di un cinema-teatro che scritturi un complesso orchestrale non munito di nulla-osta di agibilità, limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni, è solidalmente responsabile con l'assuntore dei singoli elementi del complesso stesso verso questi ultimi dell'applicazione delle clausole di contenuto economico del presente contratto e degli accordi ad esso integrativi.

Decade dal diritto alla solidarietà di cui sopra il professore di orchestra che, nelle 48 ore successive alla scadenza di ciascun periodo di paga, non comunichi all'esercente del teatro o del cinema-teatro le violazioni contrattuali perpetrate dal capocomico o dall'assuntore dell'orchestra a suo danno, sempreché detto esercente gli abbia fatto conoscere la durata dei singoli periodi di paga convenuta con il capocomico o l'assuntore stesso.

Art. 29.

CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI

Le parti sono d'accordo che con il presente contratto non si è inteso modificare le condizioni individuali più favorevoli di fatto applicate.

La consuetudine di corrispondere una maggiorazione sulla paga per le scritture da 4 a 2 giorni, ove esiste, sarà mantenuta.

Parimenti, ove esiste, verrà mantenuta la consuetudine di corrispondere ai professori di orchestra una indennità di strumento.

Art. 30.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Le parti contraenti, riconosciuta la necessità di assicurare ai professori di orchestra un adeguato trattamento di malattia, si riservano di esaminare il problema con eventuali accordi da prendersi con l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Lavoratori dello Spettacolo.

Art. 31.

CHIARIMENTI A VERBALE

1. Si precisa che il contratto non si applica ai componenti i complessi musicali chiamati a far parte dello spettacolo quale attrazione, intendendosi per tali quei complessi organici che agiscono esclusivamente sul palcoscenico costituendo per la loro stessa natura artistica parte integrante del complesso che forma lo spettacolo.

Il contratto stesso è applicabile, invece, ai complessi di cui all'art. 6, lettera *E*) del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

2. Nelle città in cui il servizio tramviario viene a cessare totalmente prima delle ore una antimeridiane, le organizzazioni territoriali, con opportuni accordi, potranno anticipare l'orario oltre il quale non è contrattualmente consentito il protrarsi delle prove ordinarie, delle prove generali e degli spettacoli.

3. Le parti concordano che il raggruppamento delle ore di prova ordinarie previsto dal terz'ultimo cpv. dell'art. 5 sarà attuato normalmente. Rimangono esclusi i casi in cui non sia possibile effettuare il raggruppamento stesso per le esigenze derivanti dal giro artistico della compagnia.

4. Per l'avanspettacolo, nel caso venga eseguito un solo spettacolo giornaliero, le parti potranno stabilire d'accordo una riduzione della retribuzione prevista dagli accordi integrativi.

5. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo previste dall'art. 7 del contratto si applicano su tutti gli elementi della retribuzione.

6. Data la particolare gravità che per le modalità della prestazione del professore di orchestra, assume la trasgressione al divieto di fumare durante le ore di lavoro, le parti stipulanti convengono che tale trasgressione deve considerarsi giusta causa di risoluzione in tronco del rapporto di lavoro.

Art. 32.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore con il 1° marzo 1948 e scadrà il 28 febbraio 1949.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno qualora una delle parti contraenti non ne abbia dato disdetta, con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 14 APRILE 1951, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 MARZO 1948 PER I PROFESSORI DI ORCHESTRA DIPENDENTI DA IMPRESE DI OPERETTA, RIVISTA, VARIETÀ, AVANSPETTACOLO E SPETTACOLI SIMILARI OPPURE DAI TEATRI E CINEMA TEATRI OVE AGISCONO LE SUDDETTE IMPRESE

L'anno 1951, il giorno 14 del mese di aprile in Milano

tra

l'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Vice Presidente, ing. *Michele Suvini*, assistito dai sigg.: *Bixio, Boccassini, Bossi*, avv. *Castellani, Ghedratti, Smidile* e *Stendardi*, nonchè dall'avv. *Antonio Cantelli*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario Generale, dottor *Gino Sinopoli*, assistito dai sigg. prof. *Abbà*, prof. *Mario Mantovani*, prof. *Armando Gallardi*, prof. *Luigi Panni*, prof. *Renato Rosati*

si è stipulato il presente accordo nazionale integrativo al contratto nazionale di lavoro per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari.

Art. 1.

L'ultimo comma della clausola di stipulazione del contratto nazionale di lavoro per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari 7 marzo 1948, è modificato come segue:

E' stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i professori di orchestra dipendenti dalle imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese.

Per l'effetto, il predetto contratto ed il presente accordo integrativo rimangono applicabili altresì ai rapporti tra i professori di orchestra e gli esercenti teatri e cinema-teatri anche nell'ipotesi in cui questi ultimi scritturino la compagnia a prezzo fisso (contratto pagato).

Art. 2.

Agli effetti dei minimi di retribuzione, i professori di orchestra si suddividono nelle seguenti categorie:

Operetta;
Rivista;
Varietà;
Spettacoli similari.

Categoria *A* - I violino, I saxofono contralto e clarinetto, I saxofono tenore e clarinetto, I tromba, I trombone, batteria, pianoforte ed altri eventuali strumenti per parti soliste.

Categoria *B* - II violino e seguenti, violoncello, contrabbasso, flauto ottavino, oboe, III clarinetto con obbligo del II saxofono contralto, II saxofono tenore, III saxofono contralto, saxofono baritono, II e III tromba, II e III trombone ed altri eventuali strumenti di fila.

Avanspettacolo

Categoria *A* - pianoforte, I violino, I saxofono alto e clarinetto, I saxofono tenore e clarinetto, I tromba, I trombone, batteria ed altri eventuali strumenti solisti.

Categoria *B* - II violino e seguenti, II saxofono alto e clarinetto, II saxofono tenore e clarinetto, II e III tromba, II e III trombone, contrabbasso ed altri eventuali strumenti di fila.

Art. 3.

Ai professori di orchestra, assunti a tempo determinato o con scrittura teatrale, ai quali si applica il contratto 7 marzo 1948, modificato con l'art. 1 del presente accordo saranno corrisposti i seguenti minimi di retribuzione, comprensivi dell'indennità di contingenza:

Compagnie teatrali o teatri

Città di Milano e Roma

Professori di orchestra dipendenti da compagnie teatrali primarie o da teatri ove agiscono dette compagnie:

Categoria *A* - retribuzione giornaliera .	L.	1.410
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	590
Totale . . .	L.	2.000
Categoria *B* - retribuzione giornaliera	L.	1.270
indennità di cui all'art. 12 del concontratto nazionale	»	530
Totale . . .	L.	1.800

Professori di orchestra dipendenti da compagnie teatrali secondarie o da teatri ove agiscono dette compagnie:

Categoria *A* - retribuzione giornaliera	L.	1.375
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	575
Totale . . .	L.	1.950

Categoria *B* - retribuzione giornaliera	L.	1.238
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	517
Totale . . .	L.	1.755

Professori di orchestra dipendenti da compagnie teatrali minime o da teatri ove agiscono tali compagnie:

Categoria *A* - retribuzione giornaliera	L.	1.310
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	550
Totale . . .	L.	1.860

Categoria *B* - retribuzione giornaliera	L.	1.180
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	496
Totale . . .	L.	1.676

Città di Firenze

Professori di orchestra dipendenti da compagnie teatrali primarie o da teatri ove agiscono tali compagnie:

Categoria *A* - retribuzione giornaliera	L.	1.355
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	570
Totale . . .	L.	1.925

Categoria *B* - retribuzione giornaliera	L.	1.219
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	511
Totale . . .	L.	1.730

Professori di orchestra dipendenti da compagnie teatrali secondarie o da teatri ove agiscono tali compagnie:

Categoria *A* - retribuzione giornaliera	L.	1.320
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	554
Totale . . .	L.	1.874

Categoria *B* - retribuzione giornaliera	L.	1.188
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	499
Totale . . .	L.	1.687

Professori di orchestra dipendenti da compagnie teatrali minime o da teatri ove agiscono tali compagnie:

Categoria *A* - retribuzione giornaliera	L.	1.256
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	527
Totale . . .	L.	1.783

Categoria *B* - retribuzione giornaliera	L.	1.133
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	476
Totale . . .	L.	1.609

Altre città

I minimi di retribuzione dei professori di orchestra dipendenti da compagnie teatrali primarie, secondarie e minime o da teatri ove agiscono tali compagnie, saranno determinati con accordi locali, tenendo presente che:

a) per le città di Genova, Torino e Napoli, detti minimi non potranno essere superiori a quelli fissati per le città di Milano e Roma;

b) per le città di Bologna, Venezia, Novara, Vercelli, Aosta, Asti, Varese, Como, Savona, Brescia, Alessandria, La Spezia, Savigliano, Padova, Bolzano, Ancona, Bari, Foggia, Livorno, Massa Carrara, Palermo, Pisa, Salerno, Taranto, Terni, non potranno essere superiori a quelli fissati per la città di Firenze;

c) per le città di Imperia, Belluno, Cremona, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Bergamo, Forlì, Ravenna, Cuneo, Vicenza, Pavia, Piacenza, Arezzo, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Frosinone, Grosseto,

L'Aquila Latina, Lecce, Lucca, Matera, Messina, Perugia, Pescara, Pistoia, Rieti, Sassari, Siena, Viterbo, non potranno essere superiori a quelli fissati per le città di Milano e Roma, ridotti dell'11 %;

d) per le città di Agrigento, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Campobasso, Enna, Macerata, Nuoro, Pesaro, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Teramo, Trapani, non potranno essere superiori a quelli fissati per le città di Milano e Roma, ridotti del 14 %.

Compagnie di avanspettacolo o cinema-teatri

Città di Milano

Professori di orchestra dipendenti da compagnie di avanspettacolo o da cinema-teatri ove agiscono tali compagnie:

Cinema teatri di categoria extra e prima:

Categoria *A* - retribuzione giornaliera	L.	1.155
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	485
Totale . . .	L.	1.640
Categoria *B* - retribuzione giornaliera	L.	1.070
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	450
Totale . . .	L.	1.520

Cinema teatri di II categoria:

Categoria *A* - retribuzione giornaliera	L.	1.127
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	473
Totale . . .	L.	1.600
Categoria *B* - retribuzione giornaliera	L.	1.050
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	440
Totale . . .	L.	1.490

Cinema teatri di III categoria:

Categoria *A* - retribuzione giornaliera	L.	1.077
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	453
Totale . . .	L.	1.530
Categoria *B* - retribuzione giornaliera	L.	993
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	417
Totale . . .	L.	1.410

Cinema teatri di IV e V categoria:

Categoria *A* - retribuzione giornaliera	L.	937
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	393
Totale . . .	L.	1.330
Categoria *B* - retribuzione giornaliera	L.	873
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	367
Totale . . .	L.	1.240

Altre città

I minimi di retribuzione dei professori di orchestra dipendenti da compagnie di avanspettacolo o da cinema-teatri saranno determinati con accordi locali, tenendo presente che, per le città innanzi elencate sub *b)* detti minimi non potranno essere superiori a quelli fissati per la città di Milano, ridotti del 6 %, per le città elencate sub *c)* dell'11 % e per le città elencate sub *d)* del 14 %.

Art. 4.

Ai professori di orchestra, assunti con contratto a tempo indeterminato, saranno corrisposti i seguenti minimi di retribuzione mensile comprensivi della indennità di contingenza.

Detti minimi sono ragguagliati a trenta giornate di lavoro mensili e saranno proporzionalmente ridotti nel caso che il rapporto di lavoro comporti una minore prestazione.

Professori di orchestra dipendenti da compagnie teatrali o da teatri.

Città di Milano e Roma

Categoria *A* - retribuzione mensile . .	L.	42.300
Categoria *B* - retribuzione mensile . .	L.	38.100

Le retribuzioni di cui sopra sono ridotte del 3 per cento per i professori di orchestra dipendenti da compagnie secondarie o dai teatri in cui esse agiscono e del 7 per cento per i professori di orchestra dipendenti da compagnie minime o dai teatri in cui esse agiscono.

Città di Firenze

Categoria *A* - retribuzione mensile . .	L.	40.650
Categoria *B* - retribuzione mensile . .	L.	36.570

Le retribuzioni di cui sopra sono ridotte del 4 per cento per i professori di orchestra dipendenti da compagnie secondarie o dai teatri in cui esse agiscono e del 10 % per i professori di orchestra dipendenti da compagnie minime o dai teatri in cui essi agiscono.

Altre città

Si applicano le norme fissate dall'articolo 3 del presente accordo per la determinazione delle retribuzioni dei professori di orchestra dipendenti dalle compagnie teatrali o dai teatri, assunti a termine.

Professori di orchestra dipendenti da compagnie di avanspettacolo o da cinema-teatri ove agiscono tali compagnie.

Città di Milano

Cinema-teatri di categoria extra e prima:

Categoria *A* - retribuzione mensile . . L. 34.650

Categoria *B* - retribuzione mensile . . L. 32.100

Le retribuzioni di cui sopra sono ridotte del 3 per cento per i professori di orchestra addetti a cinema teatri di II categoria, del 7 per cento per gli addetti a cinema-teatri di III categoria e del 19 per cento per gli addetti a locali di IV e V categoria.

Altre città

Si applicano le norme fissate dall'art. 3 del presente accordo per la determinazione delle retribuzioni dei professori di orchestra dipendenti da compagnie di avanspettacolo o da cinema-teatri, assunti a termine.

Art. 5.

Il presente accordo assorbe e sostituisce ogni altro precedente accordo.

Esso decorre dal 1° aprile 1951. Tuttavia per i teatri ed i cinema-teatri in cui le spese di orchestra sono ripartite in borderò tra l'esercente del locale ed il capocomico della compagnia, nel caso che la compagnia, alla data del 16 aprile 1951, abbia già cessato di agire nell'esercizio, il presente accordo decorrerà da tale data.

Il presente accordo ha la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti contraenti almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 29 OTTOBRE 1952, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 MARZO 1948 PER I PROFESSORI DI ORCHESTRA DIPENDENTI DA IMPRESE DI OPERETTA, RIVISTA, VARIETÀ, AVANSPETTACOLO E SPETTACOLI SIMILARI

L'anno 1952, il giorno 29 del mese di ottobre in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA-TEATRI rappresentata dal suo Presidente, Ing. *Michele Suvini*, assistito dai sigg. comm. *Scafidi*, maestro *Stendardi*, *Biondo* e comm. *Cavaniglia*

con l'intervento della UNIONE NAZIONALE CAPOCOMICI ITALIANI, rappresentata dal suo Presidente, dott. *Remigio Paone*, assistito dai sigg. comm. *Bixio*, dottor *S. Benvenuti*, dott. *Guidi*, *Calligaris*, *Flirt*, *Gigante* con l'assistenza della ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Vice Presidente, ing. *Michele Suvini* assistito dagli avv. *Saverio Cilenti*, *Antonio Cantelli* e dott. *Franco Bruno*

e

il SINDACATO NAZIONALE PROFESSORI DI ORCHESTRA, rappstito dai sigg. *Mantovani*, *Tamburrini* e *Pagliai*
stito dai sigg. *Mantovani*, *Tamburrini* e *Pagliai*

con l'intervento della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario Generale, dott. *Gino Sinopoli*

è stato stipulato il seguente accordo integrativo al contratto nazionale di lavoro per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari 7 marzo 1948.

Art. 1.

I comma primo, secondo e terzo dell'art. 2 dello accordo 14 aprile 1951, stipulato fra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, sono modificati come segue:

Agli effetti dei minimi di retribuzione, i professori di orchestra si suddividono nelle seguenti categorie:

operetta;
rivista;
varietà;
e spettacoli similari.

Categoria *A*: I violino, I saxofono, contralto e clarinetto, I saxofono tenore e clarinetto, I tromba, I trombone, oboe, flauto, violoncello, contrabbasso, batteria, pianoforte ed altri eventuali strumenti per parti soliste;

Categoria *B*: II violino e seguenti, II violoncello e seguenti, II contrabbasso e seguenti, II flauto e ottavino, II oboe, II clarinetto con obbligo del II saxofono contralto, II saxofono tenore, III saxofono contralto, saxofono baritono, II e III trombone ed altri eventuali strumenti di fila.

Art. 2.

L'art. 3 del predetto accordo 14 aprile 1951 è modificato, limitatamente alle sottoindicate disposizioni, come segue:

compagnie teatrali;
e teatri.

Città di Milano e Roma

Professori di orchestra scritturati da compagnie teatrali primarie di rivista e da teatri ove agiscono dette compagnie.

Categoria *A*:

retribuzione giornaliera	L.	1.830
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	770
Totale . .	L.	2.600

Categoria *B*:

retribuzione giornaliera	L.	1.655
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	695
Totale . . .	L.	2.350

Al trattamento economico globale di cui sopra saranno applicate le eventuali variazioni dell'indennità di contingenza nella misura prevista dal concordato interconfederale 21 marzo 1951 per gli impiegati di II categoria.
Professori di orchestra scritturati da compagnie di rivista teatrali secondarie o da teatri ove agiscono dette compagnie.
Professori di orchestra scritturati da compagnie di rivista teatrali minime o da teatri ove agiscono dette compagnie.

La retribuzione giornaliera verrà concordata di volta in volta tra le Associazioni territoriali, applicando una percentuale di riduzione sulle retribuzioni di cui sopra, in relazione alla entità del complesso ed alla sua durata.

Città di Firenze

Professori di orchestra scritturati da compagnie di rivista teatrali primarie o da teatri ove agiscono dette compagnie.

Categoria *A*:

retribuzione giornaliera	L.	1.760
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	740
Totale	L.	2.500

Categoria *B*:

retribuzione giornaliera	L.	1.590
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	670
Totale	L.	2.260

Professori di orchestra scritturati da compagnie di rivista teatrali secondarie o da teatri ove agiscono dette compagnie.

Professori di orchestra scritturati da compagnie di rivista teatrali minime o da teatri ove agiscono dette compagnie.

La retribuzione giornaliera verrà concordata di volta in volta tra le Associazioni territoriali, applicando una percentuale di riduzione sulle retribuzioni di cui sopra, in relazione alla entità del complesso ed alla sua durata.

Le retribuzioni previste dal presente articolo si intendono stabilite per i complessi che agiscono nella stagione invernale.

Per le compagnie estive, intendendosi per tali quelle che agiscono nel periodo 1° giugno 30 settembre sarà concordato entro il prossimo mese di maggio, una particolare riduzione del trattamento economico.

Art. 3.

A parziale modifica dell'art. 14 del contratto nazionale di lavoro per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari 7 marzo 1948, per la rivista il compenso previsto in caso di doppio spettacolo è elevato all'80 per cento della retribuzione globale.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 10 del predetto contratto nazionale 7 marzo 1948, è modificato come segue:

I professori di orchestra che possono essere trasferiti dalla loro sede di assunzione insieme alla compagnia non potranno superare il numero di otto.

Art. 5.

Il presente accordo decorre dal 7 ottobre 1952, tuttavia per i teatri in cui le spese di orchestra sono ripartite in borderò tra esercente del locale e capocomico della compagnia, nel caso in cui la compagnia abbia già cessato di agire nell'esercizio alla data del 19 ottobre, il presente accordo decorrerà da tale data.

Il presente accordo ha la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti contraenti almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 6 DICEMBRE 1955, PER I PROFESSORI DI ORCHESTRA SCRITTURATI DAI TEATRI OVE AGISCONO COMPAGNIE DI RIVISTA

L'anno 1955, il giorno 6 del mese di dicembre in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI TEATRI, rappresentata dal suo Presidente, ing. *Michele Suvini*

l'UNIONE NAZIONALE CAPOCOMICI ITALIANI, rappresentata dal suo Presidente, dott. *Remigio Paone*, assistito dal comm. *Achille Trinca* e dal comm. *Bruno Ventavoli*

con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, rappresentata dagli avvocati *Francesco Saverio Cilenti* e *Antonio Cantelli*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario Generale in persona del prof. *Arturo Abba*, del dott. *Antonello Picciau* e dal prof. *Mario Mantovani*

la FEDERAZIONE UNITARIA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario Generale dottor *Claudio Rocchi*, assistito dall'ing. *Salvatore Bruno*,

la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata, per delega del suo Commissario, dal comm. *Alberto Milano*,

è stato stipulato il seguente accordo da valere per i professori di orchestra scritturati dai teatri ove agiscono compagnie di rivista.

Art. 1.

Premesso che le organizzazioni dei lavoratori hanno chiesto l'assicurazione che negli spettacoli di rivista, di commedie musicali o similari, l'utilizzazione di musiche registrate non abbia ad incidere sulla normale occupazione dei professori di orchestra, l'AGIS assicura che interverrà nei singoli casi al fine di garantire che nelle città capoluogo di regione, con popolazione superiore ai 250 mila abitanti, ove siano disponibili agli effetti del collocamento professori di orchestra specializzati nel particolare genere musicale, i teatri ove agiscono compagnie di rivista primarie mantengano, nei vari centri, la normale composizione numerica delle orchestre, quando la utilizzazione della musica registrata sia attuata all'unico fine di ridurre il numero dei componenti delle orchestre stesse.

Art. 2.

Salvo il caso previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 14 giugno 1928 n. 1352, nessun compenso è dovuto ai professori di orchestra per le trasmissioni o registrazioni dai teatri, effettuate dalla RAI dietro autorizzazione del capocomico o dell'esercente del teatro, non superiore ai 20 minuti di trasmissione.

Tuttavia, durante la permanenza di una compagnia su una piazza, non potranno effettuarsi, al regime innanzi previsto, più di due trasmissioni.

Art. 3.

Le retribuzioni previste dall'accordo 29 ottobre 1952, sono conglobate ed aumentate del 7 per cento con arrotondamento, per la categoria A, alle cinque lire inferiori e, per la categoria B, alle cinque lire superiori.

Per l'effetto le retribuzioni conglobate dei professori di orchestra dipendenti dai teatri delle città di Milano, Roma e Firenze rimangono fissate come segue:

Città di Milano e Roma

Professori di orchestra scritturati da teatri ove agiscono compagnie di rivista primarie:

Categoria *A*:

retribuzione giornaliera	L.	2.008
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	844
Totale . . .	L.	2.852

Categoria *B*:

retribuzione giornaliera	L.	1.822
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	765
Totale . . .	L	2.587

Città di Firenze:

Categoria *A*:

retribuzione giornaliera	L.	1.935
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	812
Totale . . .	L.	2.747

Categoria *B*:

retribuzione giornaliera	L.	1.755
indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale	»	737
Totale . . .	L.	2.492

In aggiunta alle somme globalmente innanzi indicate saranno corrisposte le variazioni dell'indennità di contingenza intervenute dal giugno 1955 e quelle che, eventualmente, seguiranno.

Art. 4.

Le parti prendono impegno:

a) che per i professori di orchestra al seguito delle compagnie si provvederà alla stipulazione di un contratto di scrittura tipo, fermo restando che i contratti individuali in atto non subiranno variazioni fino alla loro scadenza e che il numero delle guide non potrà superare le otto unità.

In via transitoria, peraltro, si chiarisce che nel corso della corrente stagione teatrale le compagnie che abbiano scritturato nove guide potranno conservarle;

b) che le trattative per l'esame degli istituti contrattuali non modificati dal presente accordo saranno condotte in prosegno al fine di giungere ad un nuovo organico testo contrattuale.

Art. 5.

Il presente accordo decorre dal 1° dicembre 1955. Tuttavia, per i teatri che, successivamente a tale data, abbiano mutato compagnia, decorrerà dal 9 dicembre p. v.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 22 OTTOBRE 1948 PER I PROFESSORI DI ORCHESTRA DIPENDENTI DA IMPRESE DI COMPLESSI ORCHESTRALI DI MUSICA LEGGERA E DA BALLO CHE AGISCONO FUORI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E TEATRALI

L'anno 1948, il giorno 22 del mese di ottobre in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Presidente *Italo Gemini*, assistito dai maestri *Angelini*, *Ancpeta*, *Fragna* e *Segurini* nonchè dall'avv. *F. Saverio Cilenti*

e

il SINDACATO NAZIONALE PROFESSORI DI ORCHESTRA, rappresentato dal suo Segretario prof. *Arturo Abbà* e dai proff. *D'Amario* e *Mantovani*

con l'intervento della FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Vice Segretario dott. *Mario De Sarlo*

è stato stipulato il seguente accordo salariale integrativo al contratto nazionale di lavoro per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà avanspettacolo e spettacoli similari, 7 marzo 1948, da valere per i professori di orchestra dipendenti da impresari di complessi orchestrali di musica leggera che agiscono fuori degli esercizi cinematogafici e teatrali.

Art. 1.

Il contratto nazionale di lavoro per i professori di orchesta dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari 7 marzo 1948 *è esteso ai professori di orchestra dipendenti da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali.*

Art. 2.

La retribuzione giornaliera dei professori di orchestra di cui all'articolo precedente è composta dello stipendio nella misura seguente:

1ª categoria L. 810;

2ª categoria L. 660;

e dall'indennità di contingenza in vigore in ciascuna provincia.

L'indennità di cui all'art. 12 del su richiamato contratto nazionale 7 marzo 1948 sarà calcolata sulla retribuzione come sopra determinata.

Per l'attribuzione dei professori d'orchesta a ciascuna delle sue categorie sopra indicate, valgono le tratto nazionale di lavoro per i professori di orchestra norme del contratto integrativo 7 marzo 1948 al condipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari 7 marzo 1948.

Art. 3.

Qualora le esecuzioni di detti complessi vengono prodotte esclusivamente per le radio diffusioni la retridel 25 %.
buzione dei professori di orchestra sarà maggiorata

In tal caso l'indennità di cui all'art. 12 del contratto nazionale di lavoro sarà calcolato anche su tale maggiorazione.

Nel caso che la trasmissione dei complessi di cui al presente accordo non sia prodotto esclusivamente per la radiodiffusione, una speciale indennità potrà essere concordata di volta in volta tra l'impresario e gli orchestrali da esso dipendenti, in relazione alla durata della trasmissione stessa.

Art. 4.

La retribuzione di cui all'art. 2 sarà corrisporta ai professori di orchestra in periodi massimi di cinque giorni.

Del pagamento della retribuzione minima di cui sopra, in caso di insolvenza dell'imprenditore del complesso, risponderà verso i singoli professori di orchestra l'esercente a favore del quale il complesso presta la sua opera, sempre che il singolo interessato gli abbia notificato, entro tre giorni dalla scadenza del periodo di paga l'inadempienza compiuta ai suoi danni dall'imprenditore.

Il termine di cui sopra è posto a pena di decadenza.

Art. 5.

Il presente contratto entra in vigore dal 22 ottobre 1948 ed avrà la durata di un anno.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza.

Esso non si applica ai contratti in corso fino alla loro scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 658.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1951 per gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 11 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 128 del 25 novembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1951, relativo agli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo nazionale anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 191. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 LUGLIO 1951 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI TEATRALI E DALLE COMPAGNIE TEATRALI

L'anno 1951, il giorno 11 del mese di luglio in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Vice Presidente, Dott. Ing. *Michele Suvini, assistito* dai Signori Dott. *Cima, Bossi*, Avv. *Castagneto, Cavaniglia*, Avv. *Castellani, Clerici, Degli Esposti, De Marco, Gigante, Scafidi, Silvestri, Smidile, Stendardi*, Dott. *Torraca*, nonchè dall'Avv. *Antonio Cantelli*,

e

la FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario Generale, Dott *Gino Sinopoli*, assistito dai Signori *Bellodi, Bernardi, Fontani, Giannelli, Gobbi, Mariti* e *Pavani*,

la FEDERAZIONE UNITARIA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario Generale, Dott. *Franco Di Ciaula*, è stato stipulato il seguente contratto nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OPERAI DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI TEATRALI

CAPO I

Disposizioni comuni alle varie forme del contratto di lavoro

Art. 1.

VARIE FORME DEL CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE

Il rapporto di lavoro con i dipendenti dai teatri può essere costituito:

1) a tempo indeterminato;

2) a tempo determinato o per la durata della stagione teatrale;

3) per una sola giornata;

4) per un solo spettacolo.

Il rapporto di lavoro dei così detti « aiuti giornalieri » si presume costituito per una sola giornata di lavoro e può essere rinnovato, di giorno in giorno, anche per più giornate consecutive.

Il rapporto di lavoro degli « aiuti di palcoscenico », detto comunemente « personale serale », si presume costituito per un solo spettacolo e può essere rinnovato di spettacolo in spettacolo, anche per più spettacoli consecutivi.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Salve le disposizioni legislative e regolamentari sulla domanda e sulla offerta di lavoro, le Aziende, all'atto della assunzione, nel caso che questa sia effettuata a tempo indeterminato o a tempo determinato, comunicheranno all'interessato, normalmente per iscritto:

a) la data di assunzione:

b) la categoria alla quale viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni;

c) la retribuzione;

d) nel caso di assunzione a tempo determinato, la data di termine del rapporto.

La retribuzione di cui al punto *c*) non potrà essere inferiore ai minimi tabellari stabiliti per la categoria alla quale l'operaio viene assegnato.

All'atto della assunzione il lavoratore dovrà presentare e consegnare i seguenti documenti:

1) libretto di lavoro;

2) tessera e libretto di assicurazione;

3) stato di famiglia;

4) carta di identità o documento equivalente.

L'Azienda, prima dell'assunzione, potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia della Azienda stessa e potrà richiedergli il certificato penale.

Art. 3.

ASSUNZIONE DEI RAGAZZI

L'ammissione al lavoro ed il lavoro dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Comunque nell'interno dei locali teatrali non possono essere adibiti al lavoro fanciulli di età inferiore ai 16 anni.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, la costituzione definitiva del rapporto di lavoro potrà essere subordinata ad un periodo di prova non superiore ad una settimana, durante il quale

è ammesso per entrambe le parti, il diritto alla risoluzione del rapporto senza preavviso nè indennità.

Non è ammessa, in nessun caso e per nessun motivo, la protrazione o rinnovazione del periodo di prova.

Durante il periodo di prova il salario non potrà essere inferiore al minimo stabilito dagli accordi salariali per la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, comunque avvenuta, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Superato il periodo di prova, il lavoratore si intende confermato in servizio ai termini e per gli effetti del presente contratto, con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 5.

CATEGORIA DEI LAVORATORI

Gli operai, in relazione alle loro mansioni, si suddividono nelle seguenti categorie:

Operai specializzati - Sono coloro che, avendone la capacità, eseguono lavori particolari che necessitano di speciale competenza tecnico-pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

Operai qualificati - Sono coloro che compiono lavori per la cui esecuzione è necessaria una normale specifica competenza.

Operai comuni (o manovali specializzati) - Sono coloro che compiono lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro, oppure sono adibiti ad opere o servizi per i quali occorre attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.

Manovali comuni - Sono coloro che, non appartenendo alle categorie precedenti, compiono lavori prevalentemente di fatica che non comportano speciale conoscenza o pratica di lavoro.

Art. 6.

MUTAMENTO DI MANSIONI

In relazione alle esigenze del servizio il lavoratore può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla categoria di assunzione, purchè da ciò non gli derivi danno economico o mutamento sostanziale alla sua posizione.

Al lavoratore che per una intiera prestazione sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il salario normalmente percepito e quello minimo della categoria superiore.

Trascorso un periodo continuativo di due mesi nel disimpegno delle mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, permessi, gravidanza o puerperio, nel qual caso, pur restando fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non avrà diritto al passaggio di categoria.

Art. 7.

PERSONALE ADDETTO AI TURNI

Gli operai addetti esclusivamente alla sostituzione di altri operai assenti per riposo settimanale hanno diritto al trattamento economico stabilito per la categoria alla quale appartiene il lavoratore sostituito.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.

Per i portaceste e per i portieri e i custodi con alloggio l'orario di lavoro è quello consuetudinario.

Per le maschere, le mascherine, le guardarobiere, e gli addetti alle toilettes, la retribuzione sarà fissata in relazione ad un orario di lavoro di 4 ore e trenta.

Per il personale serale di palcoscenico la retribuzione sarà fissata in relazione ad un orario di lavoro di 4 ore. Tale orario potrà essere prolungato, senza diritto a maggior compenso, di un quarto d'ora qualora lo richiedano particolari esigenze di spettacolo.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO

Salvo quanto disposto nel successivo articolo 10 e, per le maschere, le mascherine, le guardarobiere, gli addetti alle toilettes, il personale serale di palcoscenico e, in genere, per il personale assunto per la sola prestazione dello spettacolo, salvo quanto disposto per il caso di doppio spettacolo, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'articolo precedente.

Il lavoro straordinario sarà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 30 %.

Con la stessa maggiorazione sarà compensata, per la prima mezz'ora, la protrazione della prestazione serale oltre i limiti di cui al primo comma del presente articolo.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato dopo la protrazione di cui al comma precedente o, in mancanza dello spettacolo serale, dopo le ore 24, sarà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 65 per cento.

Art. 10.

PRESTAZIONI PER LO SPETTACOLO

Il personale dipendente dal teatro chiamato a partecipare allo spettacolo o alle prove fuori del suo orario normale di lavoro percepirà il trattamento economico

previsto per il personale serale della categoria corrispondente.

In tal caso non si applicano le maggiorazioni di cui al 2° comma dell'art. 9.

Art. 11.

DIVISA

L'Azienda che ritiene di fare indossare al personale una divisa dovrà fornirla a sue spese.

Art. 12.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Il pagamento della retribuzione sarà effettuato nello ammontare spettante in base agli accordi salariali o alle pattuizioni individuali, per il personale giornaliero e per quello serale, alla fine delle prestazioni, e, per il personale assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, ogni 5 giorni o settimanalmente, secondo le consuetudini locali, mediante busta o altri stampati individuali in cui saranno specificate le singole competenze e le eventuali ritenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.

Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore, a pena di decadenza, entro 5 giorni da quello della paga.

In caso di contestazioni sul salario o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 13.

RIPOSO SETTIMANALE

Al lavoratore spetta un giorno di riposo settimanale, secondo i turni fissati dalla Direzione.

Art. 14.

PERMESSI

Al lavoratore assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, che ne faccia domanda, l'azienda può accordare brevi congedi.

Tali permessi per il personale assunto a tempo indeteminato, non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie.

Art. 15.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

In caso di malattia, il lavoratore assunto a tempo indeterminato avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 7 mesi, senza interruzione di anzianità.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato il periodo di cui sopra non potrà superare la scadenza del termine.

L'Azienda ha diritto di fare constatare la malattia da sanitari di propria fiducia.

Trascorso il periodo di cui sopra, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere il lavoro per la prosecuzione della malattia o delle sue conseguenze, il rapporto di lavoro si risolverà di pieno diritto con la liquidazione, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, della indennità di preavviso e di licenziamento.

Per il trattamento durante il periodo di malattia valgono le norme legislative e regolamentari relative alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Art. 16.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per il trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 17.

SERVIZIO MILITARE

Per il trattamento degli operai durante il periodo di chiamata o di richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di legge ed agli accordi di carattere generale che regolano la materia.

Art. 18.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate entro la stessa giornata del verificarsi di esse, salvo giustificati motivi di impedimento.

Art. 19.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il lavoratore è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. E' tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali che non siano in contrasto con esso.

Le mancanze saranno punite con:

1) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;

2) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;

3) licenziamento senza preavviso e senza indennità.

La punizione di cui al punto 1° sarà inflitta al prestatore d'opera:

a) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che esegue malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;

c) che sia trovato addormentato;

d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;

e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.

La punizione di cui al punto 2) sarà inflitta al prestatore d'opera:

a) che introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della direzione;

b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;

c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla Direzione.

La punizione di cui al punto 3) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o che fumi sul palcoscenico e annessi.

Art. 20.

CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

La cessione o la trasformazione di azienda non risolve di per sè il rapporto di lavoro ed il prestatore d'opera conserva i diritti derivantigli dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.

Il cessionario è obbligato in solido con il cedente, nei termini di legge, per tutti i creditori che il prestatore d'opera aveva al tempo della trasformazione in dipendenza del lavoro prestato.

Art. 21.

COMMISSIONI INTERNE

Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni Interne, nonchè la tutela dei lavoratori che rivestano cariche sindacali, valgono gli accordi interconfederali vigenti in materia.

CAPO II

Disposizioni particolari per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato

Art. 22.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione della festività di Natale sarà corrisposta all'operaio una gratifica natalizia nella forma e nella misura previste dagli accordi interconfederali vigenti e loro eventuali successive modificazioni.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica stessa quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

Per gli operai che, eventualmente, eseguano un orario inferiore alle ore 8 giornaliere o alle 48 settimanali, lo ammontare della gratifica natalizia sarà ridotto in proporzione al minor orario eseguito.

Art. 23.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Escluse le domeniche, nelle altre giornate considerate festive dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè nel giorno di Pasqua e nella ricorrenza del Patrono locale, sarà corrisposta ai lavoratori la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero.

Per i lavoratori la cui prestazione è limitata al solo spettacolo, per orario normale giornaliero si intende quello di un solo spettacolo anche nel caso in cui, di fatto, si eseguono due spettacoli giornalieri.

In caso di prestazione di lavoro nelle predette festività oltre alla retribuzione di cui al 1° comma sarà corrisposta ai lavoratori la retribuzione globale per le ore lavorate, senza alcuna maggiorazione.

Art. 24.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Fermo quanto previsto nell'articolo precedente per il computo dell'orario normale giornaliero, nelle festività nazionali, si applicano le norme di legge vigenti.

Art. 25.

FERIE

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di riposo di 15 giorni con decorrenza della normale retribuzione settimanale.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, comunque avvenuta, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata.

In caso di ferie collettive al lavoratore che non avrà maturato il diritto alle ferie intere, spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro.

Il periodo delle ferie dovrà essere normalmente a carattere continuativo.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per gli esercizi con attività saltuaria o ridotta la misura delle ferie sarà diminuita in proporzione al minor servizio prestato.

Art. 26.

PREAVVISO

Il licenziamento del lavoratore potrà aver luogo in qualunque giorno con un preavviso di 1 settimana. Tale periodo è ridotto alla metà in caso di dimissioni.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito della corrispondente indennità, è utilmente considerato agli effetti della decorrenza dell'anzianità.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini di preavviso deve cor-

rispondere all'altra una indennità pari alla normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma del presente articolo, troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Art. 27.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

All'atto del licenziamento al prestatore d'opera sarà corrisposta una indennità nella misura di 8 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato. Tale misura è elevata a 12 giorni per il personale tecnico (elettricista e macchinista fisso) assunto in modo continuativo per l'intera giornata.

Agli effetti della liquidazione di tale indennità, le frazioni di anno si computano per dodicesimi.

Per l'anzianità maturata anteriormente all'entrata in vigore del presente contratto, l'indennità di licenziamento sarà calcolata e liquidata in base alle norme di cui all'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale addetto ai teatri 16 dicembre 1937, e le norme dell'art. 18 del concordato interconfederale 27 ottobre 1946.

Per gli esercizi con attività saltuaria o ritardata la misura della indennità di licenziamento sarà diminuita in proporzione al minor servizio prestato.

Art. 28.

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

All'operaio dimissionario l'Azienda è tenuta a corrispondere le percentuali sotto indicate della indennità di licenziamento di cui al precedente articolo:

— 50 % per anzianità di servizio da 1 a 5 anni;

— 75 % per anzianità di servizio oltre 5 anni e fino a 10 anni;

— 100 % per anzianità di servizio oltre i 10 anni.

Art. 29.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore spetterà al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il 2° grado, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di licenziamento e di preavviso) fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'Azienda.

La ripartizione dell'indennità, in mancanza di accordi fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel 1° comma le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia provata mediante atto di notorietà a norma di legge.

CAP. III

Disposizioni particolari per i contratti a tempo determinato, per le assunzioni a giornata e per le asunzioni a spettacolo

Art. 30.

INDENNITÀ SPECIALE PER I CONTRATTI A TERMINE A GIORNATA E A SPETTACOLO

Agli operai assunti con contratto a tempo determinato verrà corrisposta una speciale indennità pari al 30 % della retribuzione prevista dai contratti integrativi in sostituzione delle ferie, della gratifica natalizia, del trattamento economico nelle festività infrasettimanali, della indennità di caro pane e delle maggiorazioni per il lavoro festivo.

Tale indennità è ridotta al 22 % della retribuzione di cui sopra qualora al lavoratore venga concesso, su sua richiesta, il godimento del riposo settimanale.

L'indennità di cui al 1° comma del presente articolo verrà corrisposta anche ai lavoratori assunti a giornata o a spettacolo.

La misura dell'indennità sarà, tuttavia, ridotta al 22 % della retribuzione qualora detti lavoratori siano chiamati a prestare la loro opera per non più di tre giorni in teatri siti in località diverse dai capoluoghi di regione.

Art. 31.

DOPPIO SPETTACOLO

In caso di doppio spettacolo il personale assunto per la sola prestazione dello spettacolo percepirà, per il secondo spettacolo, un compenso pari a quello stabilito per il primo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OPERAI SCRITTURATI DALLE COMPAGNIE TEATRALI

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai dipendenti dalle compagnie teatrali è effettuata a tempo determinato mediante contratto individuale, redatto preferibilmente per iscritto, dal quale risulti:

a) la data di assunzione;

b) le mansioni;

c) la retribuzione;

d) la data di inizio e di termine del contratto.

All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare e consegnare i seguenti documenti;

a) libretto di lavoro;

b) tessera e libretto di assicurazione;

c) stato di famiglia;

d) carta di identità o documento equivalente.

La Ditta capocomicale, prima della assunzione, potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'azienda e richiedergli il certificato penale.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione definitiva del lavoratore potrà essere subordinata ad un periodo di prova non superiore ad una settimana di effettive prestazioni durante il quale è ammesso da entrambe le parti, il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso e senza indennità.

Non è ammessa la protrazione o la rinnovazione del periodo di prova.

In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, comunque avvenuta, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Superato il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio ai termini e per gli effetti del presente contratto con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato in 10 ore giornaliere, compreso lo spettacolo.

Nel periodo di preparazione di spettacolo l'orario giornaliero di lavoro è di 8 ore.

Per i lavoratori assunti a giornata, che siano chiamati a partecipare allo spettacolo oltre l'orario normale di cui sopra, la prestazione dello spettacolo viene computata a parte e retribuita con il compenso previsto per i lavoratori assunti a spettacolo dal teatro.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di orario di cui all'articolo precedente.

Esso sarà retribuito con la retribuzione oraria maggiorata:

— per le prime due ore del 40 %;

— per le ore successive dell'80 %.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello eseguito dopo la fine dello spettacolo serale o, in mancanza di questo, dopo le 24, è compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 100 %.

Nel caso di particolari tipi di prestazioni notturne, il compenso potrà essere stabilito d'accordo tra le parti, secondo le consuetudini.

Art. 5.

DOPPIO SPETTACOLO

Il caso di doppio spettacolo rimane regolato fra le parti dalle consuetudini in atto vigenti per i vari tipi di spettacolo.

Art. 6.

PROVE GENERALI

Le prove generali saranno compensate con il 50 % della retribuzione giornaliera.

Tale compenso assorbe quello per il lavoro eccedente le 10 ore fino ad un massimo di 2 ore.

Art. 7.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione delle festività di Natale sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica natalizia nella forma e nella misura prevista dagli accordi interconfederali vigenti e loro eventuali successive modificazioni.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica stessa quanti sono i mesi di servizio prestati presso la compagnia.

Per i lavoratori che eventualmente eseguono un orario di lavoro inferiore a quello previsto dall'art. 3, lo ammontare della gratifica natalizia sarà ridotto in proporzione al minore orario eseguito.

Art. 8.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Escluse le domeniche, nelle altre giornate considerate festive dallo Stato a tutti gli effetti civili nonchè nel giorno di Pasqua, l'operaio, per la paga normale giornaliera, è tenuto ad un orario di lavoro di 5 ore. Le ore eccedenti tale orario, fino al raggiungimento dell'orario di lavoro di cui all'art. 3, saranno retribuite con un compenso complessivo forfettario di L. 800.

Art. 9.

RIPOSO SETTIMANALE

All'operaio spetta un giorno di riposo settimanale.

Art. 10.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Nelle festività nazionali al lavoratore chiamato a prestare la propria opera per un solo spettacolo compete, oltre la normale paga giornaliera, un compenso di L. 1800.

Nel caso di doppio spettacolo si applicano le consuetudini di cui all'art. 5.

Art. 11.

FERIE

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di riposo della durata di 15 giorni con decorrenza della normale retribuzione settimanale.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, comunque avvenuta, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata.

Per i lavoratori che eventualmente eseguono un orario di lavoro inferiore a quello stabilito nell'articolo 3, il periodo di ferie sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 12.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA

In sostituzione del trattamento previsto per le festività infrasettimanali, per le festività nazionali nonchè del riposo settimanale, delle ferie e della gratifica natalizia, le parti, all'atto dell'assunzione, potranno convenire di maggiorare le retribuzioni pattuite del 26 %, intendendosi in tal modo assorbiti e sostituiti gli istituti di cui sopra.

Art. 13.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Il pagamento della retribuzione sarà effettuato, nell'ammontare spettante in base agli accordi salariali o alle pattuizioni individuali, ogni 5 giorni o settimanalmente, secondo le consuetudini, mediante busta o altri stampati individuali in cui saranno specificate le singole competenze e le eventuali ritenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonchè sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento.

Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore, a pena di decadenza, entro 5 giorni da quello di paga.

In caso di contestazione sul salario o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 14.

VIAGGI

Il Capocomico è tenuto a far viaggiare a proprie spese i lavoratori scritturati, sempre che ciò sia consentito dai mezzi disponibili, in 2ª classe o in classe corrispondente.

Nel caso che per giungere alla località di destinazione, occorressero speciali mezzi di locomozione, la spesa relativa è a carico della ditta capocomicale, come sono a carico di detta ditta le spese di facchinaggio.

La ditta inoltre è tenuta a provvedere, a proprie spese, al trasporto del bagaglio dei propri scritturati del quale risponderà, a norma di legge, se ricevuto regolarmente in consegna, con la distinta del contenuto.

Nell'ipotesi di cui sopra, in caso di perdita di tutto o parte del bagaglio, la ditta capocomicale corrisponderà all'avente diritto, in via provvisoria, una anticipazione sul risarcimento del danno.

Art. 15.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il lavoratore è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. E' tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali che non siano in contrasto con esso.

Le mancanze saranno punite con:

1° multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;

2° sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;

3° licenziamento senza preavviso e senza indennità.

La punizione di cui al punto 1° sarà inflitta al prestatore d'opera:

a) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione:

b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;

c) che sia trovato addormentato;

d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;

e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.

La punizione di cui al punto 2° sarà inflitta al prestatore d'opera:

a) che introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della direzione;

b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro:

c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla Direzione.

La punizione di cui al punto 3° potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale, o che fumi sul palcoscenico e annessi.

Art. 16.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate entro la stessa giornata del verificarsi di esse, salvo giustificati motivi di impedimento.

Art. 17.

PENALE

Salvo diversa pattuizione individuale, nel caso di anticipata risoluzione della scrittura prima della riunione della compagnia, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale pari ad un quarto della somma corrispondente alla retribuzione del prestatore di opera durante l'intero periodo della scrittura.

Nel caso che la anticipata risoluzione della scrittura avvenga dopo la riunione della compagnia, la parte inadempiente risponderà degli effettivi danni, con un minimo di un quarto della somma corrispondente alla retribuzione del prestatore d'opera, dal momento della risoluzione del contratto alla data della scadenza.

Art. 18.

CESSAZIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

La cessazione o trasformazione dell'Azienda non risolve di per se il rapporto di lavoro ed il prestatore di opera conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.

Il cessionario è obbligato in solido, con il cedente, nei termini di legge, per tutti i crediti che il prestatore d'opera aveva al tempo della trasformazione in dipendenza del lavoro prestato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI I E II

Art. 1.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dal 1° agosto 1951 ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdetto con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151086) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.